SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 1° giugno 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

Ministero della difesa

Ministero della salute

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 maggio 2018, n. **58**.

Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore» ed in particolare gli articoli 172 e seguenti;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante «Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» ed in particolare l'articolo 6;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'articolo 57, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» ed in particolare l'articolo 33 concernente la formazione dei medici chirurghi;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante «Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("Regolamento IMI")»;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 settembre 1957 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 novembre 1957, n. 271, recante «Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del 15 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 ottobre 1999, n. 254, concernente i compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 gennaio 2001, n. 18, recante «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche» ed in particolare la Classe 46/S Medicina e Chirurgia;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445, recante «Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Modifica al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni ed integrazioni»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 2007, recante la «Determinazione delle Classi di laurea magistrale» ed in particolare la Classe LM-41 Medicina e Chirurgia;

Visto il parere della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI) reso in data 21 giugno 2017;

Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) espresso nell'adunanza dell'8 novembre 2017;

Ritenuto di non accogliere il suddetto parere del CUN per quanto riguarda la durata della Commissione giudicatrice di cui all'articolo 5, in quanto si tratta di Commissione per le sessioni annuali degli esami di Stato;

Visto il parere del Consiglio nazionale studenti universitari (CNSU) espresso nelle adunanze del 21 e del 22 dicembre 2017;

Ritenuto di non accogliere la richiesta di cui ai pareri del CNSU e della FNOMCeO di portare a quattro le sessioni di esame di Stato, considerato congruo l'aumento delle relative sessioni annuali, da due a tre, rispetto a quanto previsto dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 settembre 1957 per gli esami di Stato per l'esercizio delle professioni;

Visto il parere del Ministero della salute reso in data 11 gennaio 2018;

Visto il parere della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) pervenuto in data 15 gennaio 2018;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 2018;

Vista la nota del 24 aprile 2018, prot. n. 1879, con la quale viene data la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Decreta:

Art. 1.

Esame di Stato per l'abilitazione

1. All'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo sono ammessi coloro che hanno conseguito la laurea magistrale afferente alla classe LM/41 in Medicina e Chirurgia a norma del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 o la laurea specialistica afferente alla classe 46/S in Medicina e Chirurgia a norma del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del 1999 o il diploma di laurea in Medicina e Chirurgia ai sensi dell'ordinamento previgente alla riforma di cui al predetto decreto ministeriale n. 509 del 1999.

2. Alla prova dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, di cui all'articolo 4, si accede previo superamento del tirocinio pratico-valutativo di cui all'articolo 3, che è espletato durante i corsi di studio di cui al comma 1.

Art. 2.

Sedi di esame

1. L'esame di Stato per l'abilitazione di cui all'articolo 1 si svolge, ai sensi dell'articolo 4, presso tutte le università sedi del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia.

2. Il laureato in Medicina e Chirurgia può sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione solo presso la sede dell'università in cui ha svolto l'ultimo anno di corso ed ha conseguito il titolo di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 3.

Tirocinio pratico-valutativo

1. Il tirocinio pratico-valutativo è volto ad accertare le capacità dello studente relative al «saper fare e al saper essere medico» che consiste nell'applicare le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica, nel risolvere questioni di deontologia professionale e di etica medica, nel dimostrare attitudine a risolvere problemi clinici afferenti alle aree della medicina e della chirurgia e delle relative specialità, della diagnostica di laboratorio e strumentale e della sanità pubblica. L'accertamento è effettuato dai soggetti di cui al comma 7 secondo le metodologie più aggiornate ed internazionalmente riconosciute.

2. Il tirocinio pratico-valutativo dura complessivamente tre mesi, è espletato durante i corsi di studio di cui all'articolo 1, comma 1, non prima del quinto anno di corso e purché siano stati sostenuti positivamente tutti gli esami fondamentali relativi ai primi quattro anni di corso previsti dall'ordinamento della sede dell'università, ed è organizzato secondo quanto stabilito dagli ordinamenti e dai regolamenti didattici di ciascun corso di studi.

3. Il tirocinio pratico-valutativo concorre sia all'acquisizione dei 60 crediti formativi universitari, di seguito CFU, di attività formativa professionalizzante previsti dall'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia sia al raggiungimento delle 5.500 ore di didattica di cui alla direttiva 2013/55/CE.

4. Ad ogni CFU riservato al tirocinio pratico-valutativo devono corrispondere almeno 20 ore di attività didattica di tipo professionalizzante e non oltre 5 ore di studio individuale.

5. Il tirocinio pratico-valutativo è organizzato, ove si svolga al di fuori delle strutture universitarie, sulla base di protocolli d'intesa tra università e regione, stipulati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. In attuazione dei predetti protocolli d'intesa le università stipulano accordi con le strutture del Servizio sanitario nazionale, per assicurare agli studenti in Medicina e Chirurgia l'accesso al tirocinio pratico-valutativo. Le università forniscono a ciascuno studente un libretto-diario che si articola in una parte descrittiva delle attività svolte e di una parte valutativa delle competenze dimostrate.

6. Il tirocinio pratico-valutativo si svolge per un numero di ore corrispondenti ad almeno 5 CFU per ciascuna mensilità e si articola nei seguenti periodi, anche non consecutivi: un mese in Area Chirurgica; un mese in Area Medica; un mese, da svolgersi non prima del sesto anno di corso, nello specifico ambito della Medicina Generale. Quest'ultimo periodo deve svolgersi presso l'ambulatorio di un medico di Medicina Generale avente i requisiti previsti dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sulla base di convenzioni stipulate tra l'università e l'Ordine professionale provinciale dei Medici e Chirurghi competente per territorio.

7. La certificazione della frequenza e la valutazione dei periodi di cui al comma 5 avvengono sotto la diretta responsabilità e a cura del docente universitario o del dirigente medico, responsabile della struttura frequentata dal tirocinante, e del medico di Medicina Generale di cui al comma 5, che rilasciano, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione dei risultati relativi alle competenze dimostrate, ed esprimendo, in caso positivo, un giudizio di idoneità.

8. Il tirocinio pratico-valutativo è superato solo in caso di conseguimento del giudizio d'idoneità di cui al comma 7 per ciascuno dei tre periodi di cui al comma 6.

Art. 4.

Prova dell'esame di Stato per l'abilitazione

1. La prova dell'esame di Stato per l'abilitazione di cui all'articolo 1 consiste nella soluzione di 200 quesiti a risposta multipla, di cui una sola corretta, articolati in 50 formulati su argomenti riguardanti le conoscenze di base nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale, con particolare riguardo ai meccanismi fi-

siopatologici e alle conoscenze riguardanti la clinica, la prevenzione e la terapia; in 150 formulati su argomenti riguardanti le capacità del candidato nell'applicare le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica e nel risolvere questioni di deontologia professionale e di etica medica. La prova include anche una serie di domande riguardanti problemi clinici afferenti alle aree della medicina e della chirurgia, e delle relative specialità, della pediatria, dell'ostetricia e ginecologia, della diagnostica di laboratorio e strumentale, e della sanità pubblica. Alle risposte positive è attribuito un punteggio di + 1, alle risposte non date di 0, a quelle errate un punteggio negativo pari a -0,25. Per la predisposizione dei quesiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale di apposita Commissione nazionale di esperti.

2. La Commissione nazionale di esperti di cui al comma 1 è costituita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell' università e della ricerca, resta in carica tre anni ed è composta, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da otto membri iscritti da non meno di dieci anni all'albo dei medici chirurghi, di cui:

a) due professori ordinari, anche fuori ruolo, di cui uno scelto nell'ambito di un elenco di nominativi proposto dal Consiglio universitario nazionale e uno scelto nell'ambito di un elenco di nominativi proposto dalla conferenza dei rettori delle università italiane su indicazione della conferenza dei Presidenti dei corsi di studio in medicina e chirurgia;

b) due professori associati confermati, anche fuori ruolo, di cui uno scelto nell'ambito di un elenco di nominativi proposto dal Consiglio universitario nazionale e uno scelto nell'ambito di un elenco di nominativi proposto dalla conferenza dei rettori delle università italiane su indicazione della conferenza dei presidenti dei corsi di studio in medicina e chirurgia;

c) quattro medici chirurghi designati dalla Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

3. Il Presidente della Commissione è nominato, con il decreto ministeriale di cui al comma 2, tra i componenti di cui al comma 2, lettera *a)*. La Commissione delibera a maggioranza dei componenti e in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

4. Per Commissione nazionale di esperti di cui al comma 1, si intende, la Commissione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m)* del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 97.

5. La prova dell'esame di Stato per l'abilitazione s'intende superata se il candidato consegue un punteggio di almeno 130 punti.

6. La prova dell'esame di Stato per l'abilitazione, che può essere organizzata anche in modalità telematica, si svolge in sessioni e con modalità stabilite annualmente con provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tre volte l'anno, nel mese di marzo, nel mese di luglio e nel mese di novembre.

7. Il candidato che non ha superato la prova dell'esame di Stato per l'abilitazione può ripeterlo nella sessione successiva.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

1. Per l'esame di Stato per l'abilitazione di cui all'articolo 1, ogni Commissione locale, presso ciascuna università, è composta da un Presidente, da due membri effettivi e da tre membri supplenti.

2. Il Presidente è un professore ordinario o associato del corso di laurea in Medicina e Chirurgia della sede universitaria.

3. Uno dei due membri effettivi è un rappresentante designato dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, l'altro è scelto dalla competente autorità accademica tra i professori o i ricercatori dell'università.

4. La Commissione è costituita con decreto rettorale ed è valida per tutte le tre sessioni di cui all'articolo 4, comma 6.

5. Gli oneri derivanti dai compensi spettanti ai componenti della Commissione di cui al comma 1 sono coperti, da parte delle università, mediante le tasse di iscrizione all'esame a carico dei candidati.

Art. 6.

Valutazione delle prove

1. La prova dell'esame di Stato per l'abilitazione di cui all'articolo 4 si conclude con un giudizio di idoneità o non idoneità.

2. Consegue il giudizio di idoneità il candidato che ha superato la prova ai sensi dell'articolo 4, comma 5.

3. Al termine della prova dell'esame di Stato per l'abilitazione, la Commissione giudicatrice redige un elenco finale degli idonei e lo trasmette al Rettore della sede universitaria presso cui si è svolto l'esame che, per delega del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, conferisce il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo a coloro che hanno superato la prova dell'esame di Stato per l'abilitazione.

4. L'elenco finale degli abilitati di cui al comma 3 è pubblicato sul sito web istituzionale dell'università.

Art. 7.

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Entro e non oltre due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti coloro che non hanno superato, durante il corso di laurea in Medicina e Chirurgia, i tre mesi di tirocinio pratico-valutativo di cui all'articolo 3, possono essere ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione di cui all'articolo 1, come disciplinato dal presente regolamento, a seguito dello svolgimento e del superamento del tirocinio previsto dall'articolo 2 del decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445.

2. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla sessione di esame del mese di luglio 2019. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445, è abrogato, fatta eccezione per l'articolo 2 che continua ad applicarsi, a norma del comma 1, per due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Gli atenei adeguano i propri ordinamenti di studi alle disposizioni del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 maggio 2018

Il Ministro: FEDELI

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2018
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 1573

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri». Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*Omissis*).».

— Si riportano gli articoli 172 e seguenti della rubrica «Esami» del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 dicembre 1933, n. 283:

«Art. 172. — Le lauree e i diplomi conferiti dalle Università e dagli Istituti superiori hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche.

L'abilitazione all'esercizio professionale è conferita in seguito ad esami di Stato, cui sono ammessi soltanto coloro che:

a) abbiano conseguito presso Università o Istituti superiori la laurea o il diploma corrispondente;

b) abbiano superato, nel corso degli studi pel conseguimento del detto titolo, gli esami di profitto nelle discipline che sono determinate per regolamento.

Art. 173. — La tabella L annessa al presente testo unico determina le professioni per esercitare le quali è necessario aver superato l'esame di Stato, e le lauree o diplomi che si richiedono per esservi ammessi.

L'efficacia delle altre lauree o diplomi, che le Università e gli Istituti superiori potranno conferire, a norma dell'art. 167, agli effetti della eventuale ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di ciascuna delle professioni di cui alla predetta tabella, sarà determinata successivamente per decreto Reale.

Nessuno può essere iscritto negli albi per lo esercizio professionale se non abbia superato il rispettivo esame di Stato.

Art. 174. — I programmi dei singoli esami di Stato sono determinati per regolamento, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale e su proposta di apposite Commissioni nominate dal Ministro.

Sono altresì determinate dal regolamento tutte le norme concernenti le sedi e lo svolgimento degli esami.

Art. 175. — Le Commissioni giudicatrici sono, ogni anno accademico, nominate dal Ministro per ciascuna sede e per ciascuna professione. Sono in maggioranza composte di professori di ruolo appartenenti ad Università o Istituti superiori e, secondo le professioni cui i candidati aspirano, di magistrati o funzionari di alto grado, di persone di riconosciuta competenza nel rispettivo ramo di studi o che abbiano dato prova di notevole perizia nell'esercizio professionale.

Ai componenti le Commissioni è corrisposto, dal giorno precedente l'inizio degli esami a quello seguente la chiusura della sessione, un compenso di lire 25 se appartenenti all'Amministrazione dello Stato, e di lire 50 se estranei alla Amministrazione stessa, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori.

Oltre tale compenso sono corrisposti ai componenti, che non risiedono nel luogo ove si tengono le adunanze, l'indennità di missione e il rimborso delle spese a norma del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni. Agli estranei all'Amministrazione competono le indennità stabilite per gli impiegati del grado 6°.

Le indennità e compensi previsti dal presente articolo, escluso il rimborso delle spese di viaggio, sono soggetti alla riduzione del 12%, ai sensi del regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 176. — La tassa di ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione a qualsiasi ramo di esercizio professionale è stabilita in lire duecento.

Oltre alla tassa di ammissione, i candidati agli esami di abilitazione all'esercizio di tutte le professioni debbono versare direttamente alla cassa dell'Università o Istituto superiore, presso cui sostengono gli esami stessi, un contributo di lire cento, che è devoluto al rimborso di spese per consumo di materiali, uso di istrumenti, fornitura di cancelleria.

Coloro che, essendo stati riprovati, si ripresentino all'esame sono tenuti a pagare nuovamente la tassa ed il contributo.

Non è consentita la dispensa dal pagamento della tassa di ammissione agli esami di Stato e del relativo contributo.

Art. 177. — Nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale viene ogni anno pubblicata una statistica relativa all'esito degli esami di Stato, con l'elenco delle facoltà e scuole che negli esami dei propri laureati e diplomati hanno dato migliori risultati.

(*Omissis*).».

— La legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante «Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 1956, n. 321.

— Si riporta l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.:

«Art. 6 *(Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università)*. — 1.

2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le università e le regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione specialistica, nelle scuole di specializzazione attivate presso le predette strutture sanitarie in possesso dei requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 257/1991, la titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è af-

fidata ai dirigenti delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in conformità ai protocolli d'intesa di cui al comma 1. Ai fini della programmazione del numero degli specialisti da formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche conto delle esigenze conseguenti alle disposizioni sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del presente decreto. Il diploma di specializzazione conseguito presso le predette scuole è rilasciato a firma del direttore della scuola e del rettore dell'università competente. Sulla base delle esigenze di formazione e di prestazioni rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalità per l'istituzione dei corsi di specializzazione possono essere previste per i presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali, le cui strutture siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

3. A norma dell'art. 1, lettera *o)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'università competente. L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame è assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado.

4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa di cui al presente articolo, entro centoventi giorni dalla costituzione delle nuove unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, previa diffida, gli accordi sono approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia il personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali. In tal senso è modificato il contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. È fatto divieto alle università di assumere nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria.».

— Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 1999, n. 250, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 57, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:

«Art. 57 *(Pari opportunità) (Art. 61 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 29 del decreto legislativo n. 546 del 1993, successivamente modificato prima dall'art. 43, comma 8 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e poi dall'art. 17 del decreto legislativo n. 387 del 1998)*. — 1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:

a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all' art. 35, comma 3, lettera *e)*; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5;

(*Omissis*).».

— Si riporta l'art. 33 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 2007, n. 261, S.O.:

«Art. 33 *(Formazione dei medici chirurghi)*. — 1. L'ammissione alla formazione di medico chirurgo è subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria superiore, che dia accesso, per tali studi, alle università.

2. La formazione di medico chirurgo garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle seguenti conoscenze e competenze:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'arte medica, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici, compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

b) adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni e del comportamento degli esseri umani, in buona salute e malati, nonchè dei rapporti tra l'ambiente fisico e sociale dell'uomo ed il suo stato di salute;

c) adeguate conoscenze dei problemi e delle metodologie cliniche atte a sviluppare una concezione coerente della natura delle malattie mentali e fisiche, dei tre aspetti della medicina: prevenzione, diagnosi e terapia, nonché della riproduzione umana;

d) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo in ospedale.

3. La formazione di cui al comma 1 comprende un percorso formativo di durata minima di cinque anni di studio complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 5.500 ore di insegnamento teoriche e pratiche impartite in una università o sotto il controllo di una università (103).

4. Per coloro che hanno iniziato i loro studi prima del 1° gennaio 1972, la formazione di cui al comma 2 può comportare una formazione pratica a livello universitario di 6 mesi effettuata a tempo pieno sotto il controllo delle autorità competenti.

5. Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la formazione continua, ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, assicura la formazione professionale e l'aggiornamento permanente di coloro che hanno completato i loro studi, per tutto l'arco della vita professionale.».

— Il decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante «Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("Regolamento IMI")", è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 2016, n. 32.

— Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2000, n. 2.

— Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445, recante «Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Modifica al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni ed integrazioni», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2001, n. 299.

— Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 2004, n. 266.

Note all'art. 1:

— La pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, è riportata nelle note alle premesse.

— La pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, è riportata nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— La pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante l'attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, è riportata nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», è riportato nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 27, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 1999, n. 250, S.O.

«3. I tutori di cui all'art. 26 sono medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale con un'anzianità di almeno dieci anni di attività convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, nonché possedere la titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente e operare in uno studio professionale accreditato. I medici che svolgono la funzione docente o di coordinamento o tutoriale sono iscritti in un elenco regionale all'uopo istituito.».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 57, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O., è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2001, n. 299:

«Art. 2 *(Tirocinio)*. — 1. Alla prova scritta di cui all'art. 4 si accede nella prima sessione utile dopo il superamento di una prova pratica a carattere continuativo consistente in un tirocinio clinico della durata di tre mesi realizzati, dopo il conseguimento della laurea, presso policlinici universitari, aziende ospedaliere, presidii ospedalieri di aziende ASL o, ove costituite, aziende di cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, nonché presso l'ambulatorio di un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale avente i requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

2. Il tirocinio pratico viene svolto per un mese presso un reparto di medicina, per un mese presso un reparto di chirurgia e per un mese presso un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, ad integrazione delle attività formative professionalizzanti previste dalla classe 46/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2001.

3. Il tirocinio di cui al comma 1 è organizzato, ove si svolga al di fuori delle strutture universitarie, attraverso convenzioni con le strutture del Servizio sanitario nazionale, stipulate ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché con gli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri provinciali, dalle università che assicurano ai laureati l'accesso allo stesso fornendo a ciascuno un libretto-diario conforme ai criteri indicati dalla commissione nazionale di cui all'art. 4. Al tirocinio sono ammessi, in aggiunta ai possessori di laurea conseguita presso l'università e compatibilmente con la capienza delle strutture ove si intende svolgere il tirocinio, anche i possessori di laurea conseguita presso altre università.

4. La certificazione della frequenza e la valutazione di ciascuno dei tre periodi avvengono sotto la diretta responsabilità e a cura del docente universitario, o del dirigente medico, responsabile della struttura frequentata dal candidato, e del medico di medicina generale di cui al comma 1, che ne danno formale attestazione sul libretto diario fornendo un motivato giudizio espresso con punteggio numerico sulle capacità e le attitudini del candidato. La valutazione del tirocinio è effettuata sulla base di criteri definiti dalla commissione di cui all'art. 4 e comporta l'attribuzione di un punteggio massimo di novanta punti, trenta per ogni periodo.

5. Ove il candidato non consegua un punteggio complessivo di almeno sessanta punti con un minimo di 18/30 per ciascun periodo, non è ammesso alla prova scritta, salva la possibilità di ripetere il tirocinio clinico. Ove il candidato stesso non superi la prova scritta, può presentarsi alla successiva sessione conservando il punteggio acquisito nel tirocinio. Qualora non superi la prova scritta nemmeno nella sessione immediatamente successiva, deve ripetere entrambe le prove. Qualora il candidato non possa partecipare alla prima sessione utile dopo il completamento del tirocinio per motivi personali gravi e documentati, conserva il punteggio acquisito nel tirocinio stesso per l'ammissione alla sessione immediatamente successiva.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *m)* del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 97, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'università e della ricerca, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»:

«Art. 1 *(Organi collegiali ed altri organismi del Ministero dell'università e della ricerca istituiti con atti normativi)*. — 1. Con il presente regolamento sono individuati, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i seguenti organi collegiali ed altri organismi, previsti da leggi o regolamenti, operanti nell'ambito di attività del Ministero dell'università e della ricerca:

(*Omissis*);

m) la Commissione nazionale per la predisposizione dei quesiti per la prova scritta degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445;

Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, si veda nelle note alle premesse.

(*Omissis*).».

18G00082

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione.

Il Senato della Repubblica è convocato in 9ª seduta pubblica martedì 5 giugno 2018, alle ore 12, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

18A03949

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione.

La Camera dei deputati è convocata in 11ª seduta pubblica per martedì 5 giugno 2018, alle ore 13,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Consegna da parte del Presidente del Consiglio dei ministri del testo delle dichiarazioni programmatiche.

18A03950

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Surbo e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Surbo (Lecce) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 9 giugno 2013;

Considerato che, dall'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2018;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Surbo (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Surbo (Lecce) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Carlo Sessa - prefetto a riposo;

dott. Onofrio Vito Padovano - viceprefetto aggiunto;

dott. Giovanni Grassi - funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 11 maggio 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 218
Ufficio controllo atti Ministero interno e difesa, reg.ne succ. n. 918

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Surbo (Lecce), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 9 giugno 2013, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In relazione ad un'operazione di polizia giudiziaria coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce, che ha evidenziato legami tra imprenditori locali legati alla criminalità organizzata ed esponenti dell'amministrazione locale, nonché irregolarità sulle procedure amministrative, il prefetto di Lecce, con decreto del 20 novembre 2017, successivamente prorogato ha disposto, per gli accertamenti di rito, l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto, sentito nella seduta del 23 aprile 2018 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, ha trasmesso l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

In relazione alla suddetta indagine giudiziaria il giudice per le indagini preliminari di Lecce, con decreto del 23 aprile 2018, ha disposto il rinvio a giudizio di otto persone tra le quali un funzionario comunale indagato per il reato di frode nelle pubbliche forniture e falso in atti pubblici commesso da pubblico ufficiale.

Il Comune di Surbo si colloca in un'area geografica caratterizzata dalla storica presenza dell'organizzazione criminale denominata sacra corona imita che, come emerge anche dalla relazione della Direzione nazionale antimafia anno 2016, ha subito nel tempo una progressiva trasformazione estendendo la propria area di interesse oltre alle tradizionali attività illecite del traffico di stupefacenti e delle estorsioni anche a quelle connesse al recupero dei crediti, alla gestione delle vendite giudiziarie e agli appalti di servizi e lavori pubblici.

I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame la generale gestione dell'amministrazione comunale nonché la cornice criminale ed il locale contesto ambientale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le locali cosche, ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, nel favorire soggetti o imprese collegati direttamente od indirettamente ad ambienti controindicati, per l'esistenza di una fitta ed intricata rete di cointeressenze, amicizie e frequentazioni, che lega alcuni amministratori ad esponenti delle locali consorterie criminali o a soggetti ad esse contigui.

La relazione del prefetto, nel rilevare che il consiglio comunale di Surbo è già stato sciolto per infiltrazioni mafiose con decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1991, pone in rilievo una sostanziale «continuità amministrativa» atteso che buona parte degli attuali amministratori hanno già fatto parte, con incarichi diversi, di precedenti consiliature e che uno di essi è legato da rapporti di stretta parentela con un componente della menzionata compagine sciolta nel 1991.

Viene evidenziata in particolare la figura del primo cittadino — che nel corso della precedente consiliatura ha ricoperto l'incarico di vice sindaco — riconducibile, per stretti rapporti familiari, ad un locale capo cosca che, come si evince dai contenuti di un decreto di applicazione delle misura della sorveglianza speciale antimafia emesso nel febbraio 1991, era in quel periodo ai vertici di un'organizzazione criminale in grado di determinare tutte le scelte politico-amministrative del comune, circostanza comprovata dal fatto che tutti gli appalti erano stati affidati a ditte riconducibili alla menzionata consorteria criminale.

Avvalendosi inoltre delle risultanze investigative vengono posti in rilievo gli stretti rapporti e le cointeressenze sussistenti tra il sindaco ed un imprenditore locale, anch'egli rinviato a giudizio nel menzionato procedimento penale, titolare di alcune imprese operanti nel territorio per le quali la prefettura di Lecce, in data 7 novembre 2017, ha adottato decreto di cancellazione dalla White list, provvedimento la cui legittimità ha trovato conferma in sede giurisdizionale. Significativa è la circostanza che presso le menzionate aziende risultano regolarmente assunti soggetti pluripregiudicati, gravati da pregiudizi penali anche di tipo associativo ed altri gravi reati.

Concreti elementi che attestano la capacità della criminalità organizzata di condizionare l'attività amministrativa dell'ente locale emergono dall'analisi dei due appalti di lavori pubblici, che hanno costituito oggetto di capi di imputazione del menzionato procedimento giudiziario, affidati dall'amministrazione comunale ad un'impresa riconducibile al menzionato imprenditore rinviato a giudizio.

La relazione del prefetto con riferimento al primo dei due appalti, concernente i lavori di urbanizzazione primaria, pone in rilievo i profili di responsabilità penale del menzionato funzionario comunale, rinviato a giudizio per i reati sopra indicati in quanto più specificamente ha computato lavori di sbancamento mai effettuati nonché redatto false attestazioni concernenti la redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Condotte penali in parte analoghe emergono anche dall'analisi del secondo appalto relativo a lavori di riqualificazione di una piazza del centro storico caratterizzato da numerose illiceità e difformità per il quale il menzionato dirigente è stato rinviato a giudizio per frode nelle pubbliche forniture.

Gli stessi contenuti di una relazione prodotta dalle forze dell'ordine attestano come l'appalto in argomento si sia rilevato una grave truffa — che ha avuto anche una rilevante risonanza mediatica — perpetrata dall'impresa esecutrice ai danni dell'amministrazione comunale con la complicità degli stessi amministratori.

Fonti tecniche di prova relative ad un colloquio tra il primo cittadino ed il menzionato imprenditore evidenziano infatti come il sindaco fosse pienamente a conoscenza delle menzionate difformità relative all'esecuzione delle opere in questione.

La relazione del prefetto analizza inoltre la posizione di un assessore comunale, con interessi anche nel settore commerciale in quanto gestore di un impianto sportivo, che annovera precedenti di polizia per abuso d'ufficio ed è stato deferito per i reati di cui agli articoli 323 II comma, 353 II comma, 479 e 483 codice penale in quanto, in concorso con altri, poneva in essere condotte volte a conseguire, dal 2006 ad oggi, l'aggiudicazione reiterata della gara per i servizi socio assistenziali agli anziani.

È infatti emerso dalle indagini giudiziarie che i provvedimenti emessi dalla giunta comunale e dagli uffici amministrativi, in violazione di qualsiasi principio di trasparenza, nonché le anomale gare effettuate, costituenti gravi forme di abuso d'ufficio e turbativa d'asta, hanno permesso all'impianto sportivo riconducibile al menzionato amministratore di essere destinatario dal 2006 ad oggi di benefici economici pubblici.

Elementi univoci che attestano una gestione dell'ente avulsa dal rispetto dei principi di legalità e buon andamento sono emersi in relazione ad un altro consigliere, dimessosi nel corso del 2017, che annovera numerosi precedenti di polizia per diffamazione, minaccia, distruzione o deturpazione di bellezze naturali in relazione ai quali, come accertato dalla sentenza della Corte di appello di Lecce del febbraio 2010, sono stati accertati solidi rapporti di affari e frequentazioni con ambienti della locale malavita.

Lo sviamento dell'attività amministrativa in favore di ambienti controindicati è emerso altresì dall'analisi delle procedure di assegnazione da parte dell'amministrazione comunale di 60 alloggi di edilizia economica e popolare di proprietà del comune e dell'agenzia regionale.

Le indagini esperite hanno evidenziato che molti dei suddetti alloggi sono assegnati a soggetti controindicati e che, addirittura, alcuni pluripregiudicati appartenenti ad uno stesso nucleo familiare sono assegnatari di più alloggi.

È altresì emblematica la circostanza che una famiglia è assegnataria di un immobile sebbene uno dei suoi componenti è proprietario di un altro appartamento, condizione che esclude la possibilità che il suddetto nucleo familiare, riconducibile ad ambienti criminali, potesse essere assegnatario di alloggio di edilizia popolare.

La relazione della commissione d'indagine rileva come pur a fronte delle richieste dell'agenzia regionale, con le quali si chiedeva di disporre accertamenti in merito ai requisiti ed ai titoli degli occupanti, né i vertici politici né i competenti uffici della polizia municipale hanno fornito alcun riscontro o posto in essere alcuna verifica consentendo, attraverso un comportamento gravemente omissivo, che esponenti della criminalità organizzata e loro familiari continuassero ad occupare, abusivamente, gli alloggi in questione.

in data 19 ottobre 2017, a seguito delle dimissioni dell'assessore *omissis*, le deleghe di Assessore alla pubblica istruzione, Edilizia scolastica, Arredo urbano e Protezione civile sono state trattenute dal Sindaco.

Si evidenzia che il Sindaco *omissis*, sin dall'inizio del mandato, non ha mai attribuito le deleghe in materia di Ambiente e Personale e, a seguito delle dimissioni dei suddetti assessori *omissis* e *omissis*, ha trattenuto anche le deleghe rispettivamente in materia di Bilancio, Programmazione economica e Finanza locale nonché quelle in materia di Pubblica istruzione, Edilizia scolastica, Arredo urbano e Protezione civile.

Il Comune di Surbo sarà interessato al rinnovo del Consiglio e all'elezione del Sindaco nella tornata elettorale di questa primavera 2018.

2. Contesto territoriale della locale criminalità organizzata di tipo mafioso e presenza nel Comune di Surbo.

Nell'ambito del territorio di questa provincia è stata storicamente accertata, in quanto acclarata giudizialmente, l'esistenza di un'organizzazione mafiosa localmente denominata «sacra corona unita (SCU).

La «sacra corona unita» ha subito nel tempo una progressiva trasformazione, passando da un'originaria struttura piramidale — come era almeno nelle aspirazioni originarie dei suoi fondatori e come per qualche tempo si è mantenuta — ad una successiva rigida suddivisione in gruppi, fino all'attuale strategia «tesa all'inabissamento delle tradizionali attività criminali e all'apparente scomparsa dell'associazione mafiosa», con una continua ricerca del consenso sociale attraverso attività che, in un periodo di profonda crisi economica, trovano apprezzamento tra i consociati (*Cfr.* pag. 97 Relazione conclusiva della Commissione Antimafia del 7 febbraio 2018).

Il mutamento delle caratteristiche della criminalità organizzata salentina deriva dalla perfetta integrazione tra i capi storici dei vecchi gruppi criminali e gli esponenti delle nuove generazioni delle famiglie mafiose tradizionali, assurti, *medio tempore*, ai vertici del clan.

Infatti, «l'azione delle organizzazioni mafiose appare articolata tra i vecchi e tradizionali ambiti criminali e nuovi spazi di intervento non più limitati ai contesti sociali che in qualche modo già condividevano e fiancheggiavano la metodologia dell'intimidazione, avendo ottenuto un diffuso ed inaspettato riconoscimento, da frange della società civile le più disparate» (*Cfr.* pag. 97 Relazione conclusiva della Commissione Parlamentare Antimafia cit.).

Tali gruppi criminali, quindi, hanno esteso l'area di interesse ben oltre le tradizionali attività illecite del traffico di stupefacenti, delle estorsioni e dell'usura — pur non abbandonandole — rivolgendo l'attenzione ad attività quali quelle connesse al recupero dei crediti o alla gestione delle vendite giudiziarie e alla connessa azione di turbata libertà degli incanti, al settore dei giochi e delle scommesse, ma anche ad altri ambiti socio-economici diversi, come quello legato al mondo del calcio.

In tale prospettiva, si collocano anche la ricerca di collegamenti con ambienti della politica ed il tentativo di infiltrazione criminale negli apparati della pubblica amministrazione.

Sul punto, la Direzione Nazionale Antimafia, nella Relazione annuale del febbraio 2016, ha sottolineato: «Con riguardo al rapporti con i rappresentanti delle istituzioni politico amministrative, una costante di tutte le organizzazioni operanti nel distretto di Lecce è, attualmente, quella dell'attenzione ai rapporti con le amministrazioni pubbliche e con i rappresentanti del mondo politico, all'evidente scopo di accreditarsi quali interlocutori degli amministratori, accrescere il proprio prestigio sociale — e quindi il consenso che ne deriva — e trovare una via di inserimento nell'ambito delle attività imprenditoriali connesse a quelle della pubblica amministrazione...» (*Cfr.* pag. 105 Relazione annuale Febbraio 2016, della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo).

Nell'area a Nord di Lecce, in particolare, è stata accertata l'operatività di un sodalizio criminale facente capo a Pellegrino Antonio, pluripregiudicato, nato a Squinzano il 7 novembre 1974, attivo soprattutto in paesi quali Squinzano, Campi Salentina, Trepuzzi, ma anche Surbo, oggetto dell'attuale indagine giudiziaria ed amministrativa.

I fratelli Pellegrino protagonisti negli anni passati delle principali dinamiche criminali che hanno prodotto, alla fine degli anni '90, numerosi episodi di sangue ed altri reati di tipica matrice mafiosa, si sono ricavati uno spazio importante, su scala provinciale, proprio nell'ambito della Sacra Corona Unita. Sul rilievo criminale del «Clan Pellegrino» nella Provincia di Lecce ha riferito, in particolare, il collaboratore di giustizia *omissis*, figura di spicco nello scenario malavitoso brindisino, che nell'interrogatorio del 29 marzo 2011, in proposito ha riferito: «Preciso che il clan dei Pellegrino è molto rispettato in quell'area, io paragonerei al rispetto che su Mesagne nutrono per noi; faccio tale precisazione per far capire quanto siano radicati nella società civile e nel tessuto imprenditoriale, oltre che nell'amministrazione comunale ed in tutti questi ambiti potrei dire che si muovono come meglio credono» (*Cfr.* pag. 13 Informativa della Compagnia Carabinieri di Lecce prot. n. 71/18-23-2013 del 9 ottobre 2015 allegato n. 2 alla Relazione Commissione di Accesso).

Il carattere mafioso dello stesso Clan è desunto dall'esistenza di indicatori tipizzanti del fenomeno, quali la particolare forza d'intimidazione derivante dal vincolo dì assoggettamento e di omertà, l'accortezza per le figure più esposte, quali Pellegrino Antonio appunto, l'organizzazione per livelli gerarchici e la capacità del sodalizio di infiltrarsi all'interno del tessuto politico ed imprenditoriale (*Cfr.* pag. 16 Informativa cit.). La caratura criminale del sodalizio mafioso in questione è emersa anche nel corso dell'operazione giudiziaria denominata «Vortice Deja vu», confluita nel p.p. n. 6812/2008 RGNR PM LE, conclusosi con sentenza del 23 giugno 2016, con la quale è stato posto in rilievo il ruolo egemone esercitato dalla famiglia Pellegrino all'interno della Sacra Corona Unita, per la sua capacità, tra l'altro, di infiltrarsi nella P.A., e con la quale sono stati condannati ben 65 imputati, 45 dei quali per una serie di reati e per. l'appartenenza all'associazione di stampo mafioso predetta.

Con riguardo in particolare alla situazione del Comune di Surbo, di interesse nella presente Relazione, giova rilevare che il tessuto socio-economico di Surbo, nel passato, è stato spesso interessato da tentativi di infiltrazioni mafiose, nonostante l'incisiva azione delle Forze dell'Ordine e della magistratura che hanno contribuito nel tempo a decapitare e a decimare la locale consorteria, ma che non ha potuto impedire la riaggregazione delle stesse organizzazioni criminali capaci di realizzare negli anni successivi, nuovi accordi a salvaguardia degli interessi locali.

Pertanto si procederà, di seguito, ad analizzare i rilievi emersi dagli accertamenti investigativi e giudiziari che coinvolgono amministratori e funzionari dell'Amministrazione Comunale di Surbo, oltre che Imprenditori locali e che denotano il concreto rischio di infiltrazione dell'organizzazione criminale nel circuito economico ed amministrativo di Surbo, mediante l'inserimento nei settori imprenditoriali a più alta redditività, come quello degli appalti di opere pubbliche, e/o con l'imposizione dell'assunzione di soggetti malavitosi nell'impresa, a garanzia degli interessi criminali.

3. Evidenze giudiziarie relative al coinvolgimento di amministratori e funzionari del Comune di Surbo e di imprenditori locali.

Quanto innanzi descritto trova un primo riscontro, con particolare riguardo all'operatività nella zona di Surbo di una frangia criminale collegata alla «SCU» ed al coinvolgimento in vicende illecite di amministratori e funzionari locali dello stesso Comune, nell'indagine giudiziaria convenzionalmente denominata *omissis*, condotta nel 2015 dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Lecce sotto il coordinamento della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nell'ambito della quale, a seguito dell'Avviso di conclusione delle indagini emesso il 28 settembre 2017 (all. 3 della Relazione della Commissione di Accesso), è stata formulata richiesta di rinvio a giudizio (All. 4 della Relazione della Commissione di Accesso) e adottato successivo decreto di rinvio a giudizio nel p.p. n. 13228/2013 RGNR nei confronti di otto persone tra le quali anche il Responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Surbo, *omissis*, il pluripregiudicato Pellegrino Antonio e imprenditori locali, quali *omissis* e *omissis*.

L'attività di indagine, che trae spunto da una serie di episodi intimidatori di presunta matrice mafiosa posti in essere ai danni di amministratori locali negli anni 2012-2013, si è concentrata sulla gestione amministrativa e sull'assegnazione degli appalti per lavori pubblici presso l'Amministrazione Comunale di Surbo; sulla sistemica attribuzione clientelare dei pubblici lavori secondo metodi mafiosi riconducibili al detto gruppo criminale facente capo a Pellegrino Antonio, inteso «zu Peppu» e sulle contiguità e connivenze fra imprenditori, amministratori e funzionari locali e elementi apicali dello stesso «Clan Pellegrino».

I richiamati, numerosi episodi intimidatori ai danni degli amministratori locali negli anni 2012-2013, quali l'incendio dell'auto dell'allora Vice-Sindaco *omissis*, le buste minatorie e con proiettili ai danni dell'allora Assessore al Bilancio *omissis*, le minacce perpetrate con col-

pi di arma da fuoco all'abitazione del Consigliere *omissis*, poi dimessosi, ed altre, tutte descritte compiutamente nel rapporto dei Carabinieri citato (pagg. 7-8 all. n. 2 della Relazione della Commissione di Accesso), nonché gli svariati illeciti nel settore dei pubblici appalti, di cui si dirà innanzi, relativi agli anni successivi 2013-2015, hanno evidenziato sintomi di una degenerazione del tessuto sociale, politico e amministrativo nel Comune di Surbo. Invero ciò è reso ancor più grave ed evidente se si considera che il cennato contesto evidenzia strettissimi rapporti tra un imprenditore vicino alla mafia locale ed importanti settori amministrativi dell'Ente, segnatamente quello del responsabile dell'Ufficio tecnico comunale. A ciò si deve aggiungere anche il recente episodio intimidatorio ai danni del Comandante della Stazione locale dei Carabinieri, avvenuto ad agosto del 2017.

Nello specifico, gli investigatori hanno analizzato una serie di procedure di evidenza pubblica del Comune di Surbo concernenti le ristrutturazioni, le manutenzioni ed altre, per un valore stimato che si aggira attorno al milione di euro, lavori, mai effettuati o realizzati in palese difformità al capitolato tecnico.

3.1 I collegamenti imprenditori-mafia-amministrazione comunale di Surbo. La posizione del Dirigente U.T.C. omissis

La richiesta di rinvio a giudizio redatta dalla D.D.A. della Procura di Lecce ha cristallizzato, tra varie fattispecie di appalti pubblici affidati dal Comune di Surbo ritenute presuntivamente illegittime, due appalti in particolare, i quali costituiscono oggetto dei capi di imputazione di cui alle lett. *D)*, *E)* e *F)* dell'atto giudiziario stesso.

3.1.1 Appalto pubblico dei lavori di urbanizzazione primaria in Zona Fontanelle.

Nei capi *D)* e *E)* del provvedimento di rinvio a giudizio viene presa in considerazione la figura di *omissis*, Dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune di Surbo e nella fattispecie anche responsabile del procedimento, al quale viene contestato, in concorso con *omissis*, procuratore speciale della *omissis*, e *omissis*, direttore tecnico della stessa impresa, il reato di cui all'art. 356 c.p., per aver commesso «una frode nell'esecuzione dell'appalto pubblico per i lavori di urbanizzazione primaria in zone Fontanelle a Surbo (affidato dal Comune di Surbo alla *omissis*) in particolare computando lavori di sbancamento mai effettuati ...» e il delitto di falso, materiale e ideologico commesso da pubblico ufficiale ex articoli 476, comma 2 codice penale e 479 codice penale, perché nel formare il certificato di regolare esecuzione di tali lavori «ha attestato falsamente che nella relazione di Conto finale si è tenuto conto delle prove di laboratorio dei campioni (in realtà mai effettuate), che i lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e che i prezzi applicati alle singole categorie sono stati quelli contrattuali (quando invece sono state rilevate le difformità di cui al capo *D)*)».

Infatti, la lunga osservazione dei luoghi interessati a tale variante suppletiva ha permesso agli organi investigativi e, di conseguenza, all'A.G. di rilevare facilmente gli estremi dei reati anzidetti commessi dalla ditta *omissis* con il necessario concorso del R.U.P. ovvero Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, *omissis*, estensore del computo metrico, contenente i lavori ammessi al pagamento.

La frode contestata, nella fattispecie, è stata connessa al mancato sbancamento del terreno con lavori che fittiziamente sono stati portati in pagamento senza che siano stati mai effettuati, poiché l'orografia della zona non lo avrebbe richiesto, secondo l'informativa del Carabinieri citata (pagg. 45-48) fondata, a sua volta, sui risultati di una perizia tecnica disposta dalla stessa A.G.

3.1.2 Appalto pubblico dei lavori di riqualificazione di Piazza Unità Europea.

Nel capo *F)* della richiesta di rinvio a giudizio più volte citata viene contestata al *omissis* altra ipotesi di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 codice penale, ancora una volta in concorso, tra gli altri soggetti, anche con *omissis* e *omissis*, relativamente all'appalto pubblico dei lavori di riqualificazione urbana di Piazza Unità Europea a Surbo affidato dallo stesso comune ancora una volta alla *omissis* per aver utilizzato basoli di spessore inferiore a quanto previsto dal contratto e per aver realizzato «una rete a singolo filo da 6 mm [...], uno scavo inferiore al previsto...», per non aver realizzato «il vespaio previsto come miglioria [...] e la rete fognante prevista come miglioria ed invece affidata dal RUP *omissis* alla *omissis* con separata procedura.».

Si tratta della gara d'appalto che aveva destato maggiore clamore mediatico, che nell'Informativa dei Carabinieri viene definita «una grave truffa perpetrata dalla ditta con la complicità dei pubblici amministratori» (pag. 55 Informativa citata).

La ditta *omissis* innanzitutto aveva conseguito l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, proponendo un ribasso del 5,27% e 20 migliorie tecniche «senza oneri accessori per la stazione appaltante, secondo uno stratagemma ben noto ed usato nell'aggiudicazione degli appalti che consente alle ditte che vantano la compiacenza degli organi deputati al controllo di aggiudicarsi l'appalto grazie a tali migliorie, con la segreta intesa che tali migliorie di fatto non verranno realizzate, per lucrare il guadagno che, altrimenti, non sarebbe conseguito se le stesse dovessero essere effettivamente realizzate» (pag.53 informativa cit.).

A titolo esemplificativo, nella fattispecie, la mancata collocazione del vespaio ha implicato un risparmio, corrispondente ad un illecito guadagno, pari a di circa € 100.000,00; inoltre, l'attività investigativa, nel caso di specie, ha riscontrato la commissione di una serie di illeciti o difformità al capitolato d'appalto precisamente elencate nella cennata informativa (Cfr, pagg. 53-55).

Nella stessa Informativa dei Carabinieri è riportato «Si può affermare - ricapitolando - che le migliorie (non eseguite) più significative offerte a base di gara ammontano a circa € 315.000,00 (su base € 600.000,00)...» (*Cfr*. pagg. 71-72).

Tale contesto sembra ancora più chiaro analizzando il tenore delle intercettazioni effettuate nell'ambito delle indagini sulla stessa procedura dalle quali si evidenzia un rapporto di grande confidenza tra l'imprenditore *omissis* ed il Sindaco *omissis omissis*, i quali considerano le critiche manifestate del capo dell'opposizione, *omissis omissis*, sui lavori di Piazza Unità Europea solo «motivo per irriderlo con sufficienza e dispetto» (pag. 56 Informativa cit.).

Infatti, nell'intercettazione in questione, tra *omissis* e il Sindaco *omissis*, nella quale i due parlano dei lavori pubblici menzionati, gli interlocutori hanno un tono confidenziale e canzonatorio nei confronti del *omissis*, definito dal Sindaco «un illuso ... che ambiva al posto ora da lui rivestito»; la conversazione e le risate manifestano palesemente un accordo tra il Sindaco e l'imprenditore: si arguisce chiaramente che il politico è al corrente e consapevole delle difformità dianzi descritte (*Cfr*. pag. 57 Informativa cit.).

Anche nell'intercettazione successiva tra *omissis* e il Sindaco *omissis*, segnatamente quella del 10 giugno 2014, sempre relativa a questioni inerenti i lavori di Piazza Unità Europea, il sindaco riferisce di essersi permesso di sollecitarlo perché «siamo due fratelli noh...», di tal che si apprezza e si conferma il forte legame tra i due oltre ad un rapporto sinallagmatico tra imprenditore e Sindaco (*Cfr*. pag. 65 Informativa cit.)

Gli appalti pubblici testé descritti rappresentano solo alcuni esempi di una pluralità di lavori e gare, descritti compiutamente nell'informativa dei Carabinieri, che costituiscono uno spaccato criminale di estrema gravità nel quale l'interesse pubblico è sostanzialmente condizionato e subordinato sia alla connivenza con ditte e imprese legate alla criminalità organizzata, sia al perseguimento di interessi economici, a sua volta correlato al sinallagma elettorale secondo il sistema sopra ampiamente descritto.

3.2. Le relazioni tra l'imprenditore *omissis*, la criminalità organizzata locale e l'amministrazione comunale.

Gli accertamenti esperiti con riferimento all'imprenditore *omissis*, titolare di alcune ditte di costruzioni operanti nel territorio, hanno consentito, preliminarmente, di accertare le reali qualità del rapporto di lavoro che è intercorso tra l'imprenditore e taluni pregiudicati di notevole spessore criminale.

Nell'ambito delle sue imprese *omissis* ha potuto contare su soggetti disponibili a risolvere, per suo conto, qualsiasi controversia, soprattutto imprenditoriale, di natura lavorativa e squisitamente di gestione dei rapporti economici con soggetti commerciali e con i suoi dipendenti per i quali i predetti fungevano da «polizia interna» (pag. 29, informativa cit.)

Ciò trova riscontro nel fatto che presso la *omissis* di *omissis omissis* risultavano regolarmente assunti il pluripregiudicato Pellegrino Antonio, nato a Squinzano il 7 novembre 1974 (già sottoposto alla misura dell'obbligo di soggiorno per mafia nel Comune di residenza, con reati di criminalità, organizzata di stampo mafioso, omicidio ed altro, germano del pluripregiudicato Pellegrino *omissis*) nonché il pluripregiudicato Vergine Emiliano, nato a Campi Salentina il 10 maggio 1976 (già con-

dannato per associazione mafiosa in data 3 giugno 2003 dalla Corte di appello di Lecce — sentenza divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2003 — e nuovamente arrestato per associazione mafiosa in virtù di O.C.C. n. 18/15 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce in data 6 marzo 2015).

Oltre ad avere un rapporto lavorativo con i citati esponenti del clan, *omissis omissis* è risultato accompagnarsi frequentemente con il pluripregiudicato Pellegrino Antonio, anche al di fuori dell'ambito strettamente lavorativo, in quanto legato allo stesso da un vincolo di comparaggio avendo la moglie di *omissis* tenuto a battesimo il figlio di Pellegrino (*Cfr.* pag. 17 Informativa cit.). Invero, il richiamato, forte legame tra l'imprenditore *omissis* e la «famiglia» Pellegrino si è progressivamente consolidato, come testimoniato, tra l'altro, dalle parole del Pellegrino nell'intercettazione del 27 giugno 2014 in cui il pregiudicato afferma: « ... *omissis* è fratello mio, è compare nostro di mio figlio...» (*Cfr.* pag. 38 Informativa cit.)

In relazione ed a riprova del cennato rapporto di affari e familiare *omissis omissis* rilevano le contestazioni mosse ai capi *A)* e *B)* della richiesta di rinvio a giudizio emesso dalla D.D.A. della Procura della Repubblica citata.

3.2.1 Le minacce e intimidazioni ai dipendenti delle ditte *omissis* commesse con l'aggravante del metodo mafioso

In particolare, nel capo di imputazione *A)* a *omissis* e Pellegrino Antonio viene contestato il reato di cui agli articoli 56, 61, n. 11, 110 e 629 codice penale e 7 decreto-legge n. 152/1991, per aver, in concorso tra loro, «posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere *omissis* a tollerare il mancato pagamento degli arretrati dello stipendio e del TFR per la prestazione di lavoro svolta al servizio di società gestite da *omissis* (*omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis* e *omissis*) e ad omettere azioni legali di recupero del credito [...]. In particolare, Antonio Pellegrino, sfruttando la forza intimidatrice derivante dalla sua appartenenza all'associazione mafiosa SCU, e su mandato del *omissis*, ha invitato il *omissis* [...] a «comportarsi bene...», commesso tra il marzo 2014 ed il maggio 2015, con l'aggravante dell'essersi avvalsi delle condizioni dell'art. 416-*bis* codice penale.

Nel capo *B)* della stessa richiesta di rinvio a giudizio a *omissis* viene contestato il reato di minaccia, perché, «avvalendosi della forza intimidatrice derivante dalla spendita del nome di Emiliano Vergine, appartenente all'associazione mafiosa SCU, [...] ha minacciato a tale *omissis* (ndr probabilmente) [...] un grave danno ingiusto con frasi del seguente tenore: «*omissis* il numero tuo vuole che ha detto che deve venire che deve prenderti e ti deve buttare giù nella cava e ti deve bruciare»... commesso a luglio 2014 con l'aggravante di essersi avvalso dalle condizioni di cui all'art. 416-*bis* codice penale.

Con riguardo al capo *A)* del provvedimento giudiziario citato, significative appaiono le vicende che vedono coinvolti due operai dell'impresa *omissis*, *omissis* e *omissis*, padre e figlio, i quali risultano vittime delle condotte estorsive poste in essere da *omissis* e Pellegrino Antonio solo per aver rivendicato i loro diritti dopo un arbitrario licenziamento, ovvero di voler ricevere il denaro maturato quale liquidazione a fronte di anni di lavoro effettuati presso le stesse ditte.

Secondo quanto riferito nell'Informativa dei Carabinieri, i *omissis*, escussi a sommarie informazioni, rappresentarono il timore di ritorsioni da parte dell'imprenditore sapendolo dichiaratamente vicino a «elementi organici alla criminalità alle sue dipendenze su cui è noto che l'imprenditore può eventualmente contare [...] e attraverso i quali potrebbe fornire una sorta di divieto di assunzione da parte di altre ditte precludendo loro ogni futura possibilità assuntiva, essendo nota tale famiglia (*omissis*) nell'imprenditorialità edilizia come notoriamente avvezza all'uso delle intimidazioni. Le circostanze di cui sopra, a tutt'oggi, sono ben lungi dall'essere concluse...» (pag. 30 Informativa cit.). Infatti, nell'informativa dei Carabinieri viene posta in rilievo la particolare coartazione psicologica da parte di Vergine Emiliano, organico alla SCU, fisicamente più presente in ditta rispetto ai Pellegrino (che peraltro erano liberi di andare o meno sui luoghi di lavoro), il quale non manca di «fungere da polizia interna nei confronti dei colleghi, arrivando addirittura ad offrire la sua protezione all'imprenditore nei confronti di chi eventualmente,dovesse comportarsi male nei suoi confronti» (*Cfr.* pag. 33 Inform. Cit.).

Nell'episodio oggetto del capo di imputazione *B)* accaduto il 4 luglio 2014 rileva un'intercettazione telefonica in cui *omissis* chiama Vergine per avere notizie circa una lite tra due suoi dipendenti, tant'è che Vergine offre a *omissis* «la sua protezione proponendosi come risolutore di controversie nell'azienda» (*Cfr.* pag. 34 Informativa cit.).

L'analisi dei detti episodi e di altri dello stesso tenore commessi sempre con le stesse modalità violente, induce a ritenere verosimile che l'imprenditore *omissis* sia regolarmente in affari con la mafia; invero, dall'accordo tra *omissis omissis* e il Clan Pellegrino derivano, per entrambi, obblighi reciproci di collaborazione fondati sul perseguimento di interessi comuni: il vantaggio derivante dalla protezione della mafia, garantisce all'imprenditore il sostanziale abbattimento della concorrenza negli appalti o la protezione da qualsiasi controversia che possa compromettere la produttività dei cantieri. Per converso, il clan mafioso ha, per il tramite e con il concorso dell'imprenditore *omissis*, accesso a determinati circuiti politici, assecondando un pericolosissimo accordo impresa-politica-mafia, peraltro già richiamato in precedenza, quale verosimile evoluzione della criminalità organizzata operante sul territorio di Surbo.

Diretta conseguenza di tale *pactum sceleris*, sono il sostegno alla campagna elettorale e il procacciamento di voti assicurato dall'imprenditore mafioso e dal clan ad alcuni candidati amministratori di quel Comune nelle ultime consultazioni del maggio 2013.

Acquistano inoltre particolare rilievo nell'ambito delle attività investigative, infine, ai fini di una visione complessiva del contesto ambientale del Comune di Surbo, due episodi descritti nell'Informativa dei Carabinieri avvenuti nell'estate 2017, che sottolineano la presenza di una sottocultura ben radicata di illegalità.

3.3 L'incendio e danneggiamento dell'auto del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Surbo - Il manifesto funebre commemorativo per l'anniversario della morte di un boss mafioso.

Nella notte del 30 agosto 2017 è infatti accaduto che ignoti hanno dato fuoco all'autovettura di proprietà del nuovo Comandante della Stazione dei Carabinieri di Surbo, Mar. *omissis*, parcheggiata vicino alla casa dove lo stesso risiede con la famiglia, sita in *omissis*.

Il successivo 28 settembre, inoltre, i Carabinieri hanno accertato la presenza in via IV Novembre, in Surbo, di un furgone, ivi parcheggiato, con un pannello di 2,5 per 5 metri ritraente il volto dei boss conosciuto con il soprannome di «Scaramau» e con alcune frasi commemorative per il primo anniversario della sua morte.

Infatti, il Caramuscio era considerato uno dei capi storici della Sacra Corona Unita; è stato detenuto, in regime di 41-*bis*, per scontare l'ergastolo a seguito dell'omicidio di Fiorentino Antonio, avvenuto a Lecce il 6 marzo del 2003, successivamente scarcerato per decorrenza dei termini ed infine ricercato in stato di latitanza, per lungo tempo, considerato tra i più pericolosi d'Italia.

Tale ultimo episodio, in particolare, rappresenta un evidente segnale dimostrativo della volontà della criminalità locale di palesare la presenza mafiosa sul territorio, rendendo esplicito il lievitare del potere dell'associazione mafiosa a livello locale e non solo.

4. Precedenti storici della connivenza dell'amministrazione con la criminalità organizzata locale.

I cennati, recenti episodi delittuosi, pur oggettivamente gravi, difficilmente si inquadrano in un determinato contesto delittuoso se non si fa riferimento alla particolare permeabilità del tessuto economico, sociale ed amministrativo del territorio in questione che affonda le radici in periodi lontani ma che sembra delineare una grave continuità, investigativa e giudiziaria, volta ad assicurare una vera e propria metamorfosi dei sodalizi criminali il cui percorso ideale prende l'abbrivio dagli «affari», giungendo alla acquisizione del consenso sociale, fino ad intercettare il livello politico e quindi in modo diretto la rappresentanza popolare.

Invero, già nel 1991. il consiglio comunale di Surbo è stato sciolto per la durata di diciotto mesi con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 settembre 1991 (all. 11 della Relazione della Commissione di Accesso), mai oggetto di gravame, che accertava la presenza di collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del consesso politico - amministrativo e la criminalità organizzata, come rilevati dall'Autorità giudiziaria; a conferma di ciò, nella relazione prefettizia allegata al cennato provvedimento presidenziale, si ribadisce, tra le altre, «il predominio acquisito presso l'amministrazione comunale di Surbo» da parte del boss locale Vincenti Angelo, detto «Angiulino», parente dell'attuale Sindaco *omissis*, titolare di omonima azienda.

In particolare, viene citato testualmente il contenuto del decreto di applicazione della misura della sorveglianza speciale antimafia emesso dal Tribunale di Lecce in data 28 febbraio 1991 a carico di Vincenti Angelo, nel quale si legge: «la cosca Vincenti ha potere di determinazione di tutte le scelte politico-amministrative del Comune di Surbo, valendosi di svariate forme di intimidazione e della presenza di uomini di fiducia ... (*omissis*)... Lo stato di soggezione delle amministrazioni comunali di Surbo, succedutesi nel tempo, nei confronti del clan Vincenti, è comprovato poi dal fatto che tutti gli appalti più recenti sono stati ad essi aggiudicati... (*omissis*)», giungendo pertanto alla conclusione che «il quadro globale dei riscontri, di conoscenze e connessioni con gli ambienti malavitosi locali, la esistenza di rapporti di appalto con ditte del clan malavitoso di , porta ad una valutazione finale di forti condizionamenti della imparzialità degli organi elettivi e di compromissione del buon andamento dell'attività amministrativa, con nesso di continuità con la precedente amministrazione».

Sempre nella richiamata relazione prefettizia si rileva lo strapotere criminale del clan Vincenti a Surbo, riscontrabile anche attraverso manifestazioni di rispetto che gli vengono rivolte da tutti i personaggi del luogo, tra cui gli stessi amministratori comunali che con loro si accompagnano stabilmente,

Giova inoltre rammentare che il più volte richiamato Vincenti Angelo è stato condannato (e deceduto in carcere) a ventidue anni di reclusione per due gravissimi attentati dinamitardi effettuati, il primo, sulla tratta ferroviaria interessata dal passaggio della locomotiva in viaggio da Lecce a Lussemburgo, ed il secondo presso il Tribunale di Lecce.

Emergono dunque profili significativi che sembrano denotare, come cennato, sia una potenziale continuità nel tempo dell'infiltrazione e del condizionamento di tipo mafioso nell'ambito del Comune di Surbo, che trovano conforto anche nelle attuali risultanze investigative, sia la citata trasformazione del sodalizio criminale (con veste imprenditoriale) in grado, nel tempo, di giungere «direttamente» al controllo della cosa pubblica attraverso il meccanismo del consenso sociale.

LA RELAZIONE CONCLUSIVA DELLA COMMISSIONE D'INDAGINE - RISULTANZE

1) Compagine amministrativa - Accertamenti - Rapporti di parentela e frequentazioni di amministratori e di dipendenti comunali con esponenti di gruppi malavitosi.

I lavori svolti dalla Commissione d'accesso hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, con particolare riguardo ai servizi risultati particolarmente permeabili ad interessi illeciti provenienti dall'esterno, la cornice criminale e il contesto ove si colloca l'ente locale, segnatamente i rapporti tra gli amministratori e le locali consorterie in relazione ai rapporti degli stessi con amministratori e funzionari comunali e con imprenditori contigui alla criminalità organizzata locale.

In proposito, sono emersi numerosi pregiudizi di polizia a carico dei familiari del Sindaco *omissis*, che è risultato essere figlio di *omissis*, detto «*omissis*» n. a *omissis* il *omissis* — cugino del già richiamato boss Vincenti Angelo - n. a Surbo il 24 marzo 1947 - detto «Angiulino», capo del gruppo egemone gravitante nell'ambito della criminalità organizzata.

Ancora, *omissis* fratello del Sindaco *omissis* nei confronti del quale risultano precedenti di polizia per ricettazione, porto abusivo e detenzione illegale di armi e *omissis*, anch'egli fratello del Sindaco, gravato da precedenti per diffamazione e per minaccia.

Anche a carico di *omissis*, fratello dell'Assessore dimissionario *omissis*, emergono precedenti di polizia per fallimento e bancarotta fraudolenta.

Più in particolare, poi, è da sottolineare che *omissis* è stato Sindaco del Comune di Surbo nei primi anni '90 e precisamente dal 28 maggio 1991, e in quella consiliatura l'Amministrazione Comunale di Surbo fu sciolta per mafia con il decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1991 citato.

Dall'informativa prot. 7566 del 27 febbraio 2018 della Squadra Mobile della Questura di Lecce (all. 14 della Relazione della Commissione di accesso) e da altra informativa del Comando provinciale dei Carabinieri - Reparto Operativo Nucleo Investigativo prot. n. 329/126-7 del 20 gennaio 2018 (all. n. 15 della Relazione della Commissione di Accesso) lo stesso *omissis* viene qualificato come il collettore di riferimento tra la politica e il clan Vincenti «... come colui che riesce a gestire la politica per il clan, sistemando e favorendo le elezioni di taluno...» infatti, già nell'anno 2004, risultanze investigative agli atti degli organi di Polizia facevano emergere la storica vicinanza al gruppo Vincenti del *omissis* e del fratello *omissis*, attuale Comandante della Polizia municipale di Surbo.

Con riguardo all'Assessore ai lavori pubblici, urbanistica e polizia municipale *omissis*, l'indagine del 2015 aveva prospettato un'ipotesi di finanziamento illecito ai partiti contestatagli in concorso con *omissis* e *omissis*.

Secondo l'imputazione gli imprenditori corrispondevano, e il *omissis* riceveva, contributi in violazione dei divieti previsti dall'art. 7 della legge n. 195/1974, senza che ci fosse la deliberazione dell'organo societario della *omissis* e senza che il contributo o il finanziamento fossero stati regolarmente iscritti nel bilancio della società.

Per tale ipotesi di reato è stata richiesta l'archiviazione con provvedimento della Procura della Repubblica di Lecce in data 5 febbraio 2018, ma l'attività investigativa che ha portato alla contestazione di tale reato presenta dei profili di rilievo che denotano un chiaro legame tra l'Amministratore *omissis* e l'imprenditore *omissis*.

In una delle fattispecie oggetto di esame da parte delle FF.OO., esemplificativamente, accadeva che i *omissis* facevano installare a tale *omissis* un palco necessario per lo svolgimento di un comizio elettorale tenuto dallo stesso *omissis* il *omissis*, durante la campagna elettorale per le elezioni del 2013.

Con riguardo a quella circostanza, il *omissis*, escusso dagli agenti investigativi, riferiva che lo stesso candidato *omissis* gli aveva indicato la ditta *omissis omissis* come il suo sponsor della campagna politica, e che tale ditta avrebbe provveduto a pagare le competenze dell'artigiano per l'installazione del palco (pag. 42 Informativa cit. Allegato 2 della Relazione della Commissione di accesso).

Dalle dichiarazioni rilasciate alle FF.OO. da *omissis* emerge che gli era stato consegnato «un biglietto da visita dell'imprenditore titolare della ditta *omissis omissis* di Surbo, via *omissis*, che riferì essere lo sponsor della campagna politica ed in particolare del citato *omissis*, committente, il cui numero di telefono era annotato sul retro e a tal riguardo lo stesso *omissis* confermò essere l'interfaccia con l'imprenditore *omissis* che doveva pagare in sua vece, aggiungendo che egli stesso avrebbe provveduto a sollecitare la ditta citata che il *omissis* stesso avrebbe dovuto chiamare dopo qualche giorno per il ritiro dell'assegno dovuto» (pag. 42 Informativa cit. Allegato 2 della Relazione della Commissione di accesso). La conversazione telefonica riferita dal *omissis* di fatto avvenne e l'intercettazione della stessa è riportata nella informativa di cui si tratta.

In merito all'Assessore servizi sociali e sport e consigliere di maggioranza *omissis*, è stato accertato che lo stesso annovera precedenti di polizia per abuso d'ufficio e, nell'ambito dell'indagine «*omissis*», di cui si è detto, risulta deferito, con altri, all'A.G. per «il delitto di cui agli articoli 110, 323 II comma, 353 II comma, 479, 483 codice penale perché, in concorso tra loro, al fine di trarne un ingiusto profitto, previ accordi, poneva in essere condotte atte a conseguire l'aggiudicazione reiterata dal 2006 ad oggi della gara per i servizi socio-assistenziali agli anziani mediante l'uso e la spendita dei cc.dd. buoni sport presso la palestra *omissis* di pertinenza dell'Assessore *omissis* in pregio dell'incompatibilità tassativa dovuta alla carica assessorile...» (*Cfr.* Informativa del Comando provinciale dei Carabinieri del 9 ottobre 2015 cit., all. 2 della relazione della Commissione).

In effetti dalla verifica amministrativa sulla documentazione acquisita dalla Commissione è emerso che la palestra *omissis*, riconducibile all'Assessore *omissis omissis*, ormai sin dal 2004, pressochè ininterrottamente, gode dei favori economici dell'Amministrazione comunale di Surbo in ragione della reiterata assegnazione della gara relativa al «Servizio buoni sport ad anziani e diversamente abili».

Giova soggiungere, e ciò non è dì poco rilievo, che il *omissis* è cognato del Consigliere dimissionario e candidato Sindaco della Lista di minoranza *omissis omissis*, che ha svolto le funzioni di capo gruppo dell'opposizione fino alle cennate dimissioni.

Quest'ultimo, imprenditore, già dimessosi il 23 novembre 2017, annovera precedenti di polizia per diffamazione e minaccia, distruzione o deturpazione di bellezze naturali, violazione di norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni penali T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali.

Per meglio delineare la figura del *omissis* si richiama la sentenza n. 900 della Corte di appello di Lecce in data 26 febbraio 2010, con la quale gli vengono attribuiti solidi rapporti di affari e di frequentazione con persone ed ambienti della malavita locale, laddove si legge «...il Collegio non può esimersi dal rilevare le tante frequentazioni anoma-

le del *omissis*, legato, ad esempio, in maniera stretta a Balloi Antonio, soggetto detenuto da tempo per gravissimi reati, dal quale si recava per ottenere il placet per acquistare una vecchia proprietà, che era stata pignorata e, quindi, posta all'asta dal Tribunale, che, ovviamente, al prefato ai suoi familiari non apparteneva più (peraltro partecipando da solo all'asta pubblica attraverso una società costituita insieme alla figlia del Balloi, di cui quest'ultima era la formale amministratrice...)...».

In proposito, si segnala, peraltro, che il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso del Ministero dell'interno, con delibera ministeriale n. 366 del 29 maggio 2013, ha rigettato alcune istanze di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, osservando come le cause impeditive alla invocata concessione fossero legate a «le tante frequentazioni anomale del *omissis* con soggetto inserito a pieno titolo nell'associazione mafiosa denominata Sacra Corona Unita e con malavitosi locali di discreto, se non addirittura notevole calibro che estendono ombre sul successo elettorale del prefato e rendono attendibile e concreta ... la possibilità che questi si sia effettivamente accordato per ottenere voti elettorali in cambio di disponibilità economica. (e non solo)...».

Sul conto di *omissis*, si rappresenta altresì che lo stesso, in qualità di membro del Consiglio di amministrazione della *omissis omissis*, è stato destinatario, nei 2012, di un'interdittiva antimafia.

Per completezza, si soggiunge che di recente, nell'ottobre 2016 e nel dicembre 2017, lo stesso Consigliere *omissis* ha presentato altre due distinte istanze di accesso al medesimo Fondo di solidarietà, in qualità di vittima di richieste estorsive e di intimidazione ambientale, la prima delle quali è stata già definita in via istruttoria con rapporto caratterizzato da parere sfavorevole da parte di questo Ufficio (fondato, come è noto, su quello dello stesso tenore reso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce), non essendo stati acquisiti concreti elementi che possano far riferire il gesto dannoso subito dal *omissis* ad intimidazione ambientale per finalità estorsive.

Infine, anche a carico di *omissis*, fratello del consigliere di *omissis* sono risultati gravi precedenti di polizia per associazione a delinquere ex art. 416 codice penale, furto, ricettazione, porto e detenzione abusiva di armi.

Invero, già da questa analisi preliminare sembra ragionevole dedurre un quadro di grave compromissione sia dell'ambito politico locale (maggioranza ed opposizione), sia della compagine tecnico - amministrativa, come si espliciterà nel seguito della presente relazione.

2) Compagine amministrativa - Continuità dagli anni '90.

Esaminando l'attuale compagine degli amministratori del Comune di Surbo ed i relativi incarichi ricoperti nel tempo la Commissione di accesso ha potuto rilevare, come dato oggettivo, che alcuni di essi, incluso lo stesso Sindaco, sono stati indiscussi protagonisti della vita politica dei Comune di Surbo, per lo più ininterrottamente dagli anni '90, assumendo a rotazione diversi ma rilevanti incarichi all'interno dell'Amministrazione locale.

A riprova di quanto affermato, e nell'ottica della cennata continuità politica, viene in rilievo in primo luogo la situazione dell'attuale Sindaco *omissis*, che aveva già rivestito l'incarico di Consigliere ed Assessore dal 2000 al 2005 con l'Amministrazione comunale capeggiata dal Sindaco *pro tempore omissis*, attuale Consigliere ed Assessore ai lavori pubblici, urbanistica, polizia municipale. Il medesimo *omissis* aveva rivestito, altresì, la carica di Consigliere dal 2005 al 2008 con l'Amministrazione capeggiata da *omissis* (poi cessata per scioglimento del Consiglio e Commissariata), nonché le cariche di Consigliere, Assessore ai lavori pubblici dal 2008 al 2013 e di Vice Sindaco dal 2009 al 2013 con l'Amministrazione del Sindaco *omissis*, precedente a quella attualmente in carica.

Proprio con riferimento alla consiliatura precedente a quella in carica, vale a dire a quella afferente al periodo 2009-2013, il citato Sindaco *omissis*, è risultato non nuovo ad incarichi politici locali di rilievo, essendo già stato Sindaco ininterrottamente dal 1993 al 2000, per due consiliature consecutive, e dal 2008 al 2013, avendo ricoperto nelle more, dal 2005 al 2008 con l'amministrazione *omissis*, la carica di Consigliere, disimpegnata anche dal 2013 al 19 ottobre 2015 e quella di Presidente del Consiglio dal 2013 al 14 gennaio 2014.

Nella stessa consiliatura 2009-2013 *omissis*, attuale Consigliere ed Assessore, sempre con «*omissis*», aveva ottenuto n. 219 voti e rivestito la carica di Consigliere ed Assessore.

Come detto, inoltre, anche per l'Assessore dimissionario *omissis* vi sono legami con amministrazioni precedenti, atteso che il fratello *omissis*, considerato dalle informative delle FF.OO. collettore di riferimento tra la politica e il clan Vincenti, è stato Sindaco del Comune di Surbo nei primi anni '90, e precisamente dal 28 maggio 1991, durante la consiliatura sciolta per mafia con il decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1991 citato.

L'Assessore in carica *omissis* è stato Consigliere dal 6 dicembre 1993 al 17 novembre 1997, Vicesindaco, Assessore e Consigliere dal 27 novembre 1997 al 22 febbraio 2000 e Sindaco nell'Amministrazione 2000-2005, durante la quale erano Assessori l'attuale Sindaco *omissis* e *omissis*, nato a *omissis* il *omissis*, cugino dell'omonimo *omissis*, nato a *omissis* il *omissis*, imputato nel p.p. n. 13228/2013 RGNR di cui innanzi, *omissis*, in particolare Assessore alle finanze, bilancio, programmazione.

Analogamente sul piano gestionale si può rilevare che le figure dirigenziali poste a capo dei cinque Settori in cui è articolata la struttura organizzativa dell'Ente, sin dalla deliberazione di G.C. n. 167 del 6 agosto 1998 ad oggi, sono pressoché rimaste invariate e che «i Responsabili non sono stati oggetto di rotazione» (*Cfr.* Relazione sugli incarichi di responsabilità prot. n. 5848 del 21 marzo 201 8 - all. 1 della Relazione Commissione di accesso). Tale dato non è indifferente soprattutto se riferito agli uffici «sensibili» ed alle attività individuate «a più elevato rischio di corruzione» per le quali la più recente normativa sulla prevenzione della corruzione e trasparenza prevede come principio proprio la rotazione degli incarichi, a cadenze temporali determinate, come una delle soluzioni o dei rimedi possibili.

Quanto detto, lungi dal rappresentare un esercizio statistico, ovvero una mera ricognizione di carattere politico-amministrativo dell'Ente locale in questione, sembra confermare una linea di continuità assoluta, politica e gestionale, realizzatasi nel corso degli ultimi trenta anni, tale da determinare una sorta di stagnazione democratica aggravata dai ripetuti e costanti condizionamenti derivanti dal collegamento con gruppi di affari illeciti legati alla criminalità organizzata egemone, nel tempo, nel territorio in questione.

Quanto segue sembra confermare con ragionevole certezza il quadro testè delineato del contesto socio-politico che caratterizza l'Amministrazione comunale di Surbo.

3) Relazione tra amministrazione comunale, imprenditori locali e esponenti di gruppi malavitosi - Infiltrazione della struttura criminale della S.C.U. nel tessuto politico, economico e sociale.

Nella prima parte della presente relazione si è fatto cenno alle imputazioni a carico di *omissis*, titolare di una serie di società attive nel settore dell'edilizia e delle costruzioni, al quale vengono contestati i reati di frode nelle pubbliche forniture, in concorso con il Responsabile dell'U.T.C. di Surbo *omissis* per l'appalto pubblico dei lavori di riqualificazione di Piazza Unità Europea a Surbo e di estorsione, minacce e intimidazioni commessi con l'aggravante dell'essersi avvalsi delle condizioni dell'art. 416-*bis* codice penale, anche in concorso con il pluripregiudicato e capo clan della Sacra Corona Unita, Pellegrino Antonio.

Si è altresì riferito delle reali qualità del rapporto di lavoro che è intercorso tra l'imprenditore *omissis* taluni pregiudicati di notevole spessore criminale.

Ciò sembra trovare riscontro nel fatto che presso la *omissis omissis* risultavano regolarmente assunti il pluripregiudicato Pellegrino Antonio nonché il pluripregiudicato Vergine Emiliano (già condannato per associazione mafiosa).

La Commissione di accesso ha potuto inoltre verificare che presso la *omissis omissis* risultavano regolarmente assunti anche il pluripregiudicato *omissis*, nato a *omissis* il *omissis*, operaio, germano del pluripregiudicato *omissis* e che altri soggetti pluripregiudicati e affiliati alla Sacra Corona Unita sono stati assunti, a rotazione, nelle diverse ditte riconducibili alla famiglia di *omissis* come ad es.: Caramuscio *omissis*, fratello del boss deceduto Caramuscio Salvatore, (dal 2017) nella *omissis*; *omissis* e *omissis* nella *omissis* e quest'ultimo nella *omissis*; *omissis* e *omissis* nella *omissis* e quest'ultimo dal 2017 nella *omissis*; *omissis* e *omissis*, nato a *omissis* il *omissis*, con un precedente di polizia per ingiurie e minacce in ambito familiare, presso *omissis*.

Nell'informativa dei Carabinieri del 2015 più volte citata è stata posta in rilievo la particolare coartazione psicologica nelle aziende di *omissis* da parte di Vergine Emiliano, organico alla SCU, fisicamente più presente in ditta rispetto ai Pellegrino (che peraltro erano liberi di andare o meno sui luoghi di lavoro), il quale non manca di «fungere da polizia interna nei confronti dei colleghi, arrivando addirittura ad offrire la sua protezione all'imprenditore nei confronti di chi eventualmente dovesse comportarsi male nei suoi confronti» (*Cfr.* pag. 33 Informa Cit.).

Nell'ambito delle sue imprese, infatti, *omissis* ha potuto contare su soggetti disponibili a risolvere, per suo conto, qualsiasi controversia, soprattutto imprenditoriale, di natura lavorativa e squisitamente di gestione dei rapporti economici con soggetti commerciali e con i suoi dipendenti per quali i predetti fungevano da «polizia interna» (pag. 29, informativa cit.).

A riprova dei rapporto di affari e familiare *omissis* Pellegrino rilevano infatti non solo le contestazioni mosse ai capi *A)*, *B)* e *C)* della richiesta di rinvio a giudizio a base della presente indagine amministrativa (nel p.p. n. 13228/2013 RGNR), ma anche molte intercettazioni, alcune già richiamate, che denotano un legame stretto, o meglio proprio un vincolo di comparaggio tra le due famiglie, avendo la moglie di *omissis* tenuto a battesimo il figlio di Pellegrino (si tornano ad evidenziare le numerose intercettazioni riportate nell'Informativa dei Carabinieri del 2015 più volte citata, segnatamente quella del 27 giugno 2014 in cui il pregiudicato Pellegrino afferma: «... *omissis* è fratello mio, è compare nostro di mio figlio...» (*Cfr.* pag. 38 Informativa cit.).

La Commissione di Accesso ha svolto poi ulteriori approfondimenti su tutte le attività imprenditoriali riconducibili alla famiglia *omissis* riscontrando numerosi elementi di rilievo ai fini della presente indagine.

In primo luogo è stato verificato che allo stesso *omissis* sono riconducibili le ditte: *omissis*, *omissis*, *omissis omissis* e *omissis*, per le quali la scrivente Prefettura ha adottato, in data 7 novembre 2017, provvedimento di cancellazione dalla White List (Provv. Pref. prot. nn. 107959, 107068, 107072, 107079 all. 19-22 alla Relazione della Commissione), non ricorrendo, più, per le imprese predette, le condizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 e dell'art. 84, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per le recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto *omissis*, collegato, anche in via indiretta alle citate società.

Tali decreti prefettizi, impugnati innanzi al TAR Lecce, sono stati confermati in via cautelare dall'A.G. Amministrativa, che, con le ordinanze nn. 154-155-156-157/2018 adottate alla Camera di consiglio del 21 marzo 2018 (all. nn. 23-26 della Relazione della Commissione di Accesso), ha ritenuto l'insussistenza del *fumus* di fondatezza della domanda, «avuto riguardo al quadro indiziario emergente nei confronti della società ricorrente [...] nei cui riguardi sussiste fondato sospetto di contiguità con associazioni criminali, tale da giustificare — in un'ottica preventiva, tipica della misura in esame — la cancellazione della società ricorrente dall'albo delle società iscritte nella c.d. White List».

Da un'approfondita analisi effettuata dai componenti delle Forze dell'Ordine, in particolare dalla informativa del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Lecce prot. n. 1999 del 3 gennaio 2018, n. 5700 del 5 gennaio 2018 e n. 28355 del 18 gennaio 2018 (all. nn. 27-28 della Relazione della Commissione) nonché dall'informativa della D.I.A. Sezione di Lecce n. 824 del 15 gennaio 2018 (all. n. 17 della relazione della Commissione), è risultato poi che a *omissis* sono riconducibili, anche indirettamente, altre società che nel tempo hanno modificato la compagine sociale in quanto interessate da numerosi atti di alienazione di quote societarie, presumibilmente finalizzati, ad eludere l'attività di controllo degli organi competenti, essendo i reali amministratori delle aziende spesso schermati da altri nominativi.

In particolare, è risultata riconducibile al *omissis*, la *omissis*, esercente attività di compravendita di immobili, con amministratore (non socio) *omissis* e con socio unico *omissis*, nata a *omissis*, il *omissis* moglie di *omissis* e sorella di *omissis*, coinvolto nell'indagine «*omissis*» e indagato per i reati di cui al capo *F)* della richiesta di rinvio a giudizio citata nel p.p. 13228/2013 RGNR, in concorso con *omissis* e *omissis*, in qualità di esecutore materiale dei lavori di Piazza Unità Europea,

È stato altresì accertato che la *omissis*, è proprietaria al 100% delle quote della *omissis*, all'80% delle quote del *omissis* ed al 70% della *omissis*.

Un'attenta analisi di quanto innanzi, come riscontrato anche dalla Commissione di accesso, induce a ritenere che l'imprenditore *omissis* sia regolarmente in affari con esponenti della criminalità organizzata locale segnatamente con il clan Pellegrino, per cui l'imprenditore — considerati anche i rapporti amichevoli e di vicinanza con il Sindaco e altri amministratori, nonché con dirigenti dell'Amministrazione comunale — si aggiudicherebbe agevolmente la maggior parte degli appalti pubblici di lavori nel Comune di Surbo, per come innanzi verrà delineato, e il clan mafioso, per il suo tramite e con il suo concorso, afferma gradualmente il suo ruolo egemone nel territorio fino a condizionare l'attività amministrativa dell'Ente.

Sono emersi poi altri intrecci societari dovuti, esemplificativamente, al fatto che alcuni dipendenti di queste società, spesso legati da rapporti di parentela con *omissis omissis*, hanno contemporaneamente incarichi come amministratori in altre società del gruppo di *omissis*.

È il caso di *omissis*, coniuge di *omissis*, socio unico della *omissis* e dipendente della «*omissis*» e di *omissis*, nato a *omissis* il *omissis*, con pregiudizi di polizia per attività di gestione dei rifiuti non autorizzata, amministratore della *omissis* e dipendente della *omissis omissis*.

In tal senso rilevano le intercettazioni effettuate dagli organi investigativi anche in relazione alle imminenti elezioni di primavera dell'anno in corso che interesseranno anche il Comune di Surbo.

Nelle cennate indagini di carattere tecnico vengono disvelate, invero, le manifestate intenzioni del *omissis* di partecipare alla cennata tornata elettorale, candidandosi alla carica di Sindaco al posto dell'amico e sodale *omissis*, convinto della propria capacità politico - sociale e dell'appoggio criminale necessario ad ottenere un elevato numero di consensi.

Quest'ultimo, invero, comunica esplicitamente e per primo la sua intenzione al capoclan Pellegrino Antonio il 22 aprile 2014, durante una conversazione intercettata dagli investigatori, al quale dice «giurando sulla Madonna la cui festa ricorre a Surbo quel giorno che si candiderà quale sindaco di Surbo», soggiungendo «però un'amministrazione di Sindaco la devo fare per forza... (*omissis*), provocando la condivisione di Pellegrino che già si stava impegnando per la ricerca del consenso», il quale senza meno, confermava al suo interlocutore di avere già incominciato a diffondere la notizia «così dissi al bar ha fatto bene a tutti quanti...(*omissis*) (*cfr.* pag. 44 Informativa cit. All. 2 Relazione Commissione di accesso).

4) Settori dell'apparato amministrativo - Servizi tecnici

4.1) Strumenti urbanistici - Programma di fabbricazione e piano insediamenti produttivi - Interessi privati della famiglia *omissis* - La continuità con il progetto avviato dal boss Angelo Vincenti.

La prima tematica che si è posta all'attenzione della Commissione di Accesso è quella relativa alla materia urbanistica.

La strumentazione urbanistica generale del Comune di Surbo risale al 1972, anno in cui viene approvato il Programma di Fabbricazione (PDF).

Risultano quindi disattese sia la legge regionale n. 56/1980, che imponeva l'obbligo per i Comuni di dotarsi del Piano Regolatore Generale (PRG), sia la legge regionale n. 20/2001 che prescriveva l'obbligo per i Comuni di approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG). Pur avendo avviato l'*iter* per la formazione dello strumento urbanistico generale dal 1997, l'Ente non ha mai portato a termine il procedimento e, per conseguenza la trasformazione del territorio nel corso di quasi cinquanta anni è stata gestita con uno strumento certamente inadeguato.

Nel 1990 L'Amministrazione comunale di Surbo, realizzò la progettazione dell'area artigianale, zona. P.I.P., prevedendo l'indebito utilizzo quale «Centro direzionale», tra l'altro, dei terreni insistenti nella fascia di rispetto che separa l'area industriale dall'area urbana. Tali terreni, di proprietà della Società *omissis*, erano stati, in gran parte, acquistati da *omissis*, detto *omissis*, padre dell'attuale Sindaco *omissis*.

A seguito della deliberazione n. 2424 del 23 aprile 1990 con cui la Regione Puglia bocciò il progetto, il citato *omissis* ebbe modo di minacciare pesantemente il Consigliere comunale *pro tempore*, *omissis*, che si era opposto con legittime motivazioni urbanistiche al disegno speculativo.

Tale fatto fu portato a base del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del Consiglio comunale di Surbo del 28 settembre 1991 del quale si riporta «... Il Comune di Surbo presenta fenomeni di infiltrazione e di condizionamento mafioso... con le sue multiformi attività *omissis* (padre del Sindaco *omissis*) con il suo *omissis* cugino (Angelo Vincenti detto Angiulino n.d.r.) esercita in Surbo un saldo controllo del territorio, una funzione, di garante degli equilibri politico-amministrativi... sempre i *omissis*, si sono resi responsabili di continui atti di abusivismo edilizio e il solo *omissis* (n.d.r. padre del Sindaco) è incorso in 7 condanne per reati edilizi e due lottizzazioni abusive... l'attuale Assessore al LL.PP. *omissis* ha organizzato un incontro presenti il *omissis* e il *omissis* (*omissis*, padre dell'attuale Sindaco n.d.r.) per «pressare» il consigliere comunale *omissis*, a desistere in Consiglio comunale dalle riserve espresse nel Piano Insediamenti Produttivi...».

Appare utile evidenziare che il valore dei terreni di cui si tratta sarebbe stato di 20 volte superiore al prezzo di acquisto, pari a lire 245.000.000 (milioni di lire).

Al riguardo, nella citata informativa dei Carabinieri del 9 ottobre 2015 si riferisce che «Nel 2012 l'Amministrazione comunale capeggiata dal Sindaco *omissis* con Assessore *omissis*, figlio di *omissis* alias «*omissis*» presenta nuovamente il progetto inserendo i terreni di famiglia come ampliamento della zona P.I.P. esistente. Nel marzo del 2013 la Regione Puglia approvò tale variante limitatamente all'area sud escludendo l'area già destinata a fascia di rispetto all'area industriale, prospiciente l'agglomerato urbano di Surbo. Tale insistenza non può non ingenerare sospetti sulla famiglia *omissis* e su tutti i soggetti protagonisti della vicenda. È del tutto evidente che dopo circa 20 anni il Sindaco *omissis* stia tentando nuovamente di creare una zona di espansione al P.I.P. su terreni di famiglia come aveva tentato di fare il padre *omissis*, che con l'*omissis* cugino erano ritenuti far parte come dice il richiamato decreto del Presidente della Repubblica «...della cosca *omissis* ...» ripresentando sempre il medesimo piano...» (informativa Carabinieri cit., pag. 113).

Dalla lettura della citata informativa dei Carabinieri si rilevano, al riguardo, alcuni colloqui intercorsi nel mese di settembre 2014 tra il Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale *omissis* e l'attuale Sindaco *omissis omissis* (i cui familiari detengono, come innanzi detto, la proprietà del 43% delle aree nella zona di cui si tratta), nei quali gli stessi concordano sulla necessità di accelerare l'*iter* di approvazione della variante in ampliamento alla zona P.I.P., prima delle consultazioni amministrative regionali del 2015.

Sembra pertanto ragionevole ritenere che il fine del Sindaco *omissis omissis* possa essere quello di tentare di realizzare una plusvalenza economica, avendo notoriamente le aree agricole un valore di mercato più basso rispetto a quelle edificabili, e ciò in palese violazione delle. normative urbanistiche ed in ultima analisi degli interessi pubblici sottesi alla redazione degli stessi strumenti di pianificazione del territorio e delle attività produttive.

4.2) Affidamenti di lavori, servizi e forniture

Come già richiamato in precedenza, l'analisi di alcuni settori «chiave» dell'Amministrazione sembra confermare lo stretto collegamento tra conclamate fattispecie di «*mala gestio*» amministrativa (come si vedrà a breve) ed il condizionamento derivante dalla forte presenza di imprenditori legati alla criminalità organizzata.

Al riguardo, la Commissione d'indagine, ha rilevato che per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi e forniture il Comune ha fatto ricorso all'affidamento diretto o alla procedura negoziata senza previa indizione di bando di gara per circa il 72% sul totale, quasi mai motivando nella relativa determinazione a contrarre.

La stessa Commissione ha evidenziato il ripetuto affidamento diretto di lavori, servizi e forniture ad alcuni operatori economici, tra cui *omissis* per un importo pari ad euro 851.579,18.

In tale contesto giova rammentare che la reiterazione degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture a favore delle stesse ditte poiché semplicemente sottosoglia, è in contrasto con il principio di rotazione negli appalti, previsto dall'art. 125 del previgente Codice dei contratti (decreto legislativo n. 163/2006) e alla oramai consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui, in linea generale, l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale (*ex multis*, Consiglio di Stato sentenza 13 dicembre 2017, n. 5854).

4.3) Appalti di lavori pubblici

La Commissione di Accesso ha focalizzato l'attenzione, nell'ambito di questo settore, sulle due procedure di affidamento di lavori pubblici oggetto di indagine dell'Autorità giudiziaria.

Lavori di urbanizzazione primaria in zona Fontanelle - 2° Lotto

Si tratta di opere inserite in un progetto più ampio di opere di urbanizzazione di alcuni spazi pubblici della zona denominata Fontanelle dell'importo complessivo pari a euro 600.000,00, successivamente suddiviso in due stralci: 1° lotto per un importo di euro 350.000,00; 2° lotto per l'importo restante di euro 250.000,00.

Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del 4° Settore - Servizi tecnici, *omissis*, mentre l'incarico di progettazione, direzione lavori, responsabile sicurezza, contabilità, ecc. risulta conferito, mediante affidamento diretto, a due tecnici di Surbo: *omissis* e *omissis* (rispettivamente ingegnere e geometra della *omissis*).

Alla procedura di gara partecipano e vengono ammesse, tra le altre, le seguenti ditte:

- *omissis* ribasso offerto 32%
- *omissis* ribasso offerto 31,990%
- *omissis* ribasso offerto 32,004%
- *omissis* ribasso offerto 31,992%
- *omissis* ribasso offerto 31,998%.

Al riguardo, giova rilevare sia che le prime tre imprese sopra indicate sono riconducibili a *omissis*. La terza - *omissis* - già di proprietà di *omissis*, dal 12 aprile 2005 risulta formalmente nella proprietà di *omissis omissis* per l'82% e di *omissis* per il 18%, ma, come si rileva dalla citata informativa dei Carabinieri di Lecce del 9 ottobre 2015, risulta di fatto ancora gestita da *omissis*, sia che i ribassi formulati in sede di gara dalle stesse aziende differiscono di pochissimo, comportando una differenza massima di circa 27 euro sull'importo contrattuale di oltre 136.000,00 euro.

Peraltro la Commissione ha accertato che le imprese *omissis* e hanno formulato l'offerta economica compilando un modello diverso da quello fornito dal comune ed allegato alla documentazione di gara, ma uguale per entrambe le ditte di tal che si può desumere con una certa ragionevolezza che le loro offerte siano state formulate da un unico centro decisionale.

Ancora, il bando di gara, al punto 16/c, coerentemente con quanto disposto dall'art. 38, comma 1, lettera M-*quater* dell'allora vigente decreto legislativo n. 163/2006, prevedeva: «sono ammesse con riserva le offerte che potrebbero intendersi imputabili ad un unico centro decisionale, pertanto da considerarsi quali sospetti casi di anomalia, e quindi soggetti a verifica prima dell'eventuale esclusione dalla presente gara, sono quelle in cui ricorrono uno o più di uno dei seguenti casi:... c3) rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti;... c5) intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara».

La Commissione di accesso ha riferito che dalla lettura dei verbali di gara non risulta alcuna verifica disposta o effettuata dalla Commissione di gara in relazione alla circostanza sopra rappresentata.

Infine in relazione alla realizzazione dei lavori di cui si tratta, nell'Informativa della Compagnia Carabinieri di Lecce n. 71/18-23-2013 del 9 ottobre 2015 si legge: «L'osservazione dei luoghi interessati a tale variante suppletiva ha permesso di rilevare facilmente gli estremi per il reato di frode in pubbliche forniture, turbativa d'asta e falso ideologico ed altro, commessi dalla ditta *omissis* con il necessario concorso del R.U.P. ovvero il Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, tecnico dei lavori per il Comune, *omissis* estensore del computo metrico, contenente i lavori ammessi al pagamento».

Lavori di riqualificazione di Piazza Unità Europea

Il progetto esecutivo dei lavori di «Riqualificazione del Centro Storico del paese - Via Vittorio Emanuele e Piazza Unità Europea», dell'importo complessivo di euro 800.000,00, veniva approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 14 del 27 gennaio 2012; il Responsabile unico del procedimento risulta lo stesso Responsabile del Settore Servizi tecnici, *omissis*, mentre l'incarico di progettazione, direzione lavori, responsabile sicurezza, contabilità, ecc. risulta conferito mediante procedura negoziata all'*omissis* da Lecce. L'importo a base d'asta è di euro 600.000,00.

Alla procedura di gara partecipano 7 imprese fra cui *omissis* e *omissis*.

La ditta *omissis* (aggiudicataria dell'appalto per l'importo contrattuale netto di euro 568.380,00 oltre ad euro 10.000,00 per oneri per la sicurezza, ottiene il punteggio più alto grazie alla migliore valutazione delle offerte tecniche migliorative sui sub-elementi previsti dal bando di gara.

La stessa ditta otteneva infatti il massimo punteggio nelle valutazioni riferite ai sub-elementi 1.1 (25,00), 2.1 (20,00), 2.2 (5,00), 3.1 (5,00) e 3.2 (5,00).

In data 28 novembre 2012 veniva dato inizio ai lavori, con consegna effettuata «sotto le riserve di legge», nelle more della stipula del contratto d'appalto n. 613 di Rep., avvenuta poi il 3 giugno 2013.

Sulla procedura di gara va rilevato, come nel caso di quella relativa all'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di «urbanizzazione primaria in zona Fontanelle - 2° lotto», che alla stessa partecipano due imprese riconducibili al gruppo *omissis*: *omissis* (anche qui aggiudicataria dell'appalto) e *omissis*.

Inoltre, come nel caso del precedente appalto, è presente anche un'altra impresa del «gruppo», la *omissis*, questa volta in veste di ditta subappaltatrice di lavori.

Anche per questo appalto, come per quello relativo alle opere «urbanizzazione primaria in zona Fontanelle - 2° lotto», si può ragionevolmente dedurre che le offerte presentate dagli operatori economici sopra indicati possano essere state formulate da un unico centro decisionale.

In proposito il disciplinare di Gara, coerentemente con quanto disposto dall'art. 38 (Requisiti di ordine generale), comma 1, lettera m-*quater* dell'allora vigente decreto legislativo n. 163/2006, prevedeva che alla domanda di partecipazione fosse allegata, tra gli altri documenti: «dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i. con la quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente».

Anche in questo caso, non risulta alcuna verifica disposta o effettuata dalla Commissione di Gara in relazione alla circostanza sopra rappresentata.

Nel corso delle indagini disposte della Procura della. Repubblica di Lecce sull'appalto e i relativi lavori, è stata esperita attività ispettiva da parte del N.O.R. Carabinieri Lecce, nella cui informativa si rilevano una serie di ipotesi di reato e di interferenze «anomale» nella procedura di esecuzione dei lavori, che vedono coinvolti una serie di soggetti (*cfr.* intercettazioni telefoniche e ambientali ivi riportate), tra cui anche l'attuale Sindaco *omissis omissis*.

Sempre nella citata «informativa» del N.O.R. CC. Lecce, in relazione all'affidamento dei lavori di realizzazione della rete di fognatura bianca sulla Via Umberto I (adiacente Piazza Unità Europea), vengono rilevate ulteriori ipotesi di reato e di interferenze «anomale» nella procedura di esecuzione dei lavori, che vedono coinvolti una serie di soggetti (*cfr.* intercettazioni telefoniche e ambientali ivi riportate), tra cui anche l'attuale Sindaco *omissis* e l'imprenditore *omissis*.

Giova rammentare il contenuto significativo della conversazione intercettata il 10 giugno 2014 tra il Sindaco *omissis* e *omissis*, relativa a questioni inerenti i lavori di Piazza Unità Europea, nella quale il Sindaco riferisce di essersi permesso di sollecitarlo perché «...siamo due fratelli, noh», di talchè si conferma il forte legame tra i due oltre ad un rapporto sinallagmatico tra imprenditore e sindaco (*Cfr.* pag. 65 Inform. Cit.)

Nella stessa informativa si legge: «... *omissis* Tale fatto come detto, è già oggetto dei lavori complessivi di Piazza Unità Europea poiché trattasi di un unico lavoro contabilizzato due volte a favore di due imprese...[...].

Si apprezza la modalità clientelare per l'affidamento dei «lavori in economia» senza che venga esperita la doverosa «ricerca di mercato» della migliore offerta/preventivo, disattendendo la normativa sugli appalti... *omissis* ... Il valore stimabile delle migliorie e dei lavori di cui sopra, che fraudolentemente non risultano eseguite, ammonta a circa 300mila euro. Altre migliorie relative a piccoli manufatti interconnessi ai lavori non sono stati effettuati o non presentano una congruità di prezzo verosimile».

La ditta *omissis* in definitiva aveva conseguito l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, proponendo un ribasso del 5.27% e 20 migliorie tecniche «senza oneri accessori per la stazione appaltante; secondo uno stratagemma ben noto ed usato nell'aggiudicazione degli appalti che consente alle ditte che vantano la compiacenza degli organi deputati al controllo di aggiudicarsi l'appalto grazie a tali migliorie, con la segreta intesa che tali migliorie di fatto non verranno realizzate, per lucrare guadagno che, altrimenti, non sarebbe conseguito se le stesse dovessero essere effettivamente realizzate» (pag.53 informativa cit.).

4.4) Parco Eolico

Oltre alle due procedure di appalto oggetto principale di indagine dell'Autorità giudiziaria, di cui si è trattato innanzi (lavori di Urbanizzazione primaria in Zona Fontanelle; lavori di riqualificazione di Piazza Unità Europea), la Commissione ha ritenuto di esaminare anche la procedura relativa ai lavori di realizzazione del «Parco Eolico», nella zona sud del territorio comunale.

Si tratta di un procedimento di competenza regionale e relativo alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica sito in località «Masseria Chiazzarelli», autorizzato con determina dirigenziale n. 276 del 17 ottobre 2011, ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003 e realizzato dalla *omissis*, con sede legale in *omissis*.

Nella fattispecie rileva la circostanza che la *omissis* abbia scelto come ditta incaricata per l'esecuzione delle opere di realizzazione del Parco Eolico la *omissis*, azienda riconducibile a *omissis* e come sito di conferimento dei materiali da scavo «in esubero» la discarica autorizzata *omissis*, anch'essa di proprietà di *omissis*, il tutto come evidenziato dalla Relazione della Commissione d'indagine.

Desta al riguardo una ragionevole perplessità che una s.p.a. proveniente da altra regione individui proprio le citate aziende locali di *omissis* quali interlocutori privilegiati per l'esecuzione dei lavori e per i subappalti.

Significativa, al riguardo, è un'intercettazione di una conversazione telefonica del 18 marzo 2014 tra il Sindaco *omissis* e *omissis* riportata nella citata informativa del N.O.R. Carabinieri Lecce del 2015 (all. 2 della Relazione della Commissione di accesso), in cui vi è riferimento anche alla realizzazione del «Parco Eolico»: «... *omissis*... *omissis omissis* chiama *omissis* e riferisce di essere presso la società *omissis* (società di *omissis*, che ha installato il parco eolico in Surbo ed ha offerto e fornito allo stesso comune il rifacimento della Villa dei Caduti e annessi lavori stradali affidati alla ditta *omissis* di *omissis*, con i probabili buoni uffici dello stesso primo cittadino n.d.r.) e sollecita la manutenzione del verde ivi esistente poiché a breve i bambini andranno a giocare: «parlavamo di un pò di cose tra cui il discorso di quella manutenzione che mo' ti fanno... la comunicazione... mandiamo qualcuno che poi i bambini iniziano a giocare là praticamente... l'erba sta incasinata praticamente...», ricevendo assicurazione da *omissis* circa l'attuazione di quanto chiesto. Continuando la conversazione *omissis* rappresenta di avere parlato (con il direttivo di *omissis*) anche di altre cose che gli riferirà in seguito (probabilmente e preferibilmente a voce): «io sono qua praticamente ho parlato un poco di tutto ... poi parliamo...». *Omissis*, raccoglie l'invito del sindaco e chiede allo stesso di salutargli il Dott. *omissis* (responsabile di *omissis*). La conversazione denota ancora una volta come apprezzato in tutte le altre conversazioni, l'inconsueta confidenzialità che intercorre fra l'imprenditore e l'amministratore».

4.5) La gestione degli alloggi di edilizia economica e popolare

Anche la materia in questione evidenzia, come sovente in tale ambito, la particolare pervasività della criminalità organizzata, segnatamente quale fonte privilegiata di sinallagma illecito per i «servizi resi o garantiti» al livello rappresentativo locale.

Infatti, dall'attività d'accesso svolta è emerso che dall'anno 2000 ad oggi, il Comune di Surbo ha provveduto all'assegnazione di 60 alloggi, di cui 12 di proprietà comunale siti alla via Togliatti, ang. Via Tevere e 48 di proprietà di A.R.C.A. Sud Salento, dislocati sulla via F.lli Trio (già via Fazzi).

L'attenzione si è posta sulle procedure di assegnazione degli alloggi e sui requisiti soggettivi e oggettivi dei singoli beneficiari onde rilevare la possibile contiguità con gli ambienti della criminalità organizzata salentina.

Le attività dì riscontro su diversi soggetti assegnatari hanno prodotto, in base alle informazioni fornite dalla Squadra Mobile della Questura di Lecce, le seguenti risultanze: "...*omissis*... che, tre di loro, *omissis*, *omissis*, (n.d.r. nata a *omissis* il *omissis*, pluripregiudicata per omicidio e detenzione di armi) e *omissis* (n.d.r. nato a *omissis* il *omissis*, pluripregiudicato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti), oltre ad annoverare numerosi precedenti di polizia, risultano essere fratelli di sangue del noto Vincenti Angelo, alias «Angiulino», capo dell'omonimo clan operante in questo capoluogo alla fine degli anni 90', deceduto nell'anno 2004. Gli ulteriori approfondimenti investigativi hanno fatto emergere che *omissis* (n.d.r. nata a *omissis* il *omissis*, pregiudicata per reati inerenti gli stupefacenti), da pregresse attività d'indagine, risulterebbe contigua ad ambienti della locale criminalità organizzata, in quanto legata sentimentalmente, dapprima a *omissis omissis*, vittima di omicidio di tipo mafioso e poi a *omissis*, anch'egli ucciso in un agguato di tipo mafioso negli anni 90'. *Omissis* (n.d.r. nato a *omissis* il *omissis*, pluripregiudicato, detenuto poiché condannato al carcere a vita per reati associativi ed omicidio) è stato cancellato dalla popolazione residente del Comune di Surbo, affiliato al clan «Vincenti», risulta essere il fratello, da parte materna, di *omissis* (n.d.r. nato a *omissis* il *omissis*, pluripregiudicato per reati associativi), anch'egli condannato all'ergastolo per omicidio. Rileva anche la posi-

zione di *omissis* (n.d.r. nato a *omissis* il *omissis*, con precedenti penali per lesioni personali) che da accertamenti esperiti risulta essere cugino di primo grado del noto Caramuscio Salvatore (n.d.r. pluripregiudicato per reati associativi), elemento di vertice della SCU, deceduto il 27 settembre 2016...*omissis*...».

Ulteriori approfondimenti forniti della Guardia di Finanza (prot. n. 98617 del 1° marzo 2018 all. 39 della Relazione della Commissione di Accesso) hanno consentito di verificare «...*omissis*... si rileva quanto segue:

a. *omissis* nato il *omissis* a *omissis* ed ivi residente alla via *omissis*, pluripregiudicato, è fratello del noto boss della Sacra Corona Unita Vincenti Angelo, nato il 24 marzo 1947 e deceduto il 27 dicembre 2004» (si evidenzia che l'attuale Sindaco di Surbo *omissis* parente del citato boss Vincenti Angelo detto «Angiulino»);

Inoltre:

b. La moglie *omissis* nata il *omissis*, a *omissis* e residente in Surbo alla via *omissis*, è proprietaria dell'abitazione sita in Lecce alla via *omissis*.

Analizzando la scheda storica del suddetto immobile si osserva come il medesimo sia stato acquistato dalla menzionata *omissis* in data 21 giugno 1993 dalla di lei madre *omissis*, nata a *omissis* il *omissis*. Con detto atto la madre cedeva alla propria figlia l'immobile in questione, tenendone l'usufrutto legale sino al suo decesso avvenuto in data 15 agosto 1995.

L'alloggio in questione è stato concesso in locazione a *omissis* e alla di lui moglie *omissis* da Arca Sud con atto nr. *omissis* - modello telematico - serie 3T registrato all'Ufficio del Registro di Lecce in data o *omissis*, con data stipula *omissis*, (e termine locazione il 31 marzo 2018)».

Dall'analisi degli elementi forniti dalla Guardia di Finanza, la suddetta famiglia non poteva beneficiare dell'alloggio E.R.P. poiché la *omissis* era già proprietaria, all'epoca dell'assegnazione e della stipula del successivo contratto, di immobile ubicato a Lecce in via *omissis* ed inoltre è stata confermata l'appartenenza del nucleo familiare *omissis* e *omissis* alla criminalità organizzata.

In tempi più recenti, A.R.C.A. Sud Salento con lettera n. *omissis* del *omissis* (all. n. 38 della Relazione della Commissione di accesso), indirizzata al Sindaco e al Comandante della Polizia Municipale di Surbo, rinnovava la richiesta degli accertamenti di competenza, come per legge, per altri alloggi sempre siti alla via *omissis*, oggetto di ulteriore esposto in data 7 luglio 2017. Dall'esame degli atti prodotti non risulta che a tale richiesta dell'Ente gestore, il Comune di Surbo abbia fornito alcun riscontro né effettuato verifiche pur precisandosi che il controllo del territorio e i compiti di Polizia amministrativa spettano alla Polizia municipale e non sono delegabili.

Da quanto delineato nel presente paragrafo è emerso, in sintesi, che alcuni degli alloggi in questione risultano occupati abusivamente da soggetti pluripregiudicati anche per reati associativi, da loro familiari oltre che da parenti di amministratori ed è stato rilevato un comportamento sostanzialmente inattivo da parte del Comune di Surbo a fronte delle richieste di intervento formulate dall'Ente proprietario, Arca Sud Salento, per la definizione del fenomeno delle occupazioni abusive.

Tale inerzia ha consentito che noti esponenti della locale criminalità organizzata e/o loro familiari continuassero ad occupare abusivamente gli alloggi in questione, attraverso un comportamento gravemente omissivo che ha garantito ai predetti la costante occupazione abusiva.

4.6) Procedure di assegnazione dei Buoni sport

L'analisi specifica di settore ha evidenziato una condotta mirata a conseguire l'aggiudicazione reiterata, dal 2006 ad oggi, della gara per i servizi socio-assistenziali agli anziani mediante l'uso e la spendita dei cc.dd. buoni sport presso la palestra «*omissis*», di proprietà di *omissis* o (Assessore con delega ai Servizi sociali e sport del Comune di Surbo) e della moglie *omissis*.

La riconducibilità della struttura sportiva all'Assessore *omissis* è ben nota anche tra gli Amministratori comunali, elemento emerso in sede di audizione del dimissionario Assessore del Comune di Surbo *omissis*:«... *omissis*... sono a conoscenza che la citata società è riconducibile all'Assessore *omissis* e sua moglie, anche se la carica di presidente era ricoperta da un altro soggetto, che svolgono attività lavorativa all'interno...*omissis*...» (verbale di audizione del 19 marzo 2018 all. 63 della Relazione della Commissione di accesso).

Di fatto, risulta violato, in prima battuta, l'art. 2 della legge n. 163/2006 - Codice degli Appalti inerente al principio di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza proporzionalità, in quanto i requisiti predeterminati dalla Giunta comunale erano palesemente in possesso di un ristrettissimo numero di operatori economici, se non uno solo e nel caso di specie la *omissis*. La supposizione sembra trovare conferma in taluni criteri approvati annualmente dalla Giunta comunale di Surbo (alle cui sedute l'Assessore *omissis* risulta presente!) «...palestra sia situata nel territorio di Surbo...*omissis*... avere esperienza di almeno due anni nell'organizzazione e/o gestione di attività motorie per la terza età...*omissis*...», espressione di una chiara volontà di concentrare l'offerta di mercato nelle mani di una sola impresa, amministrazione protezionistica volta all'eliminazione della concorrenza, per agevolare la A.S.D. «Frimarc», già aggiudicataria da più anni dei «buoni sport».

Anche questa fattispecie, che ad una sommaria delibazione sembrerebbe limitarsi ad una (purtroppo frequente negli enti locali) ipotesi di illegittimità dell'azione amministrativa, evidenzia per converso il ragionevole grado di compromissione dell'intero tessuto politico locale, atteso che, come già rammentato in precedenza, l'amministratore - imprenditore in questione è parente del *omissis*, consigliere di opposizione, a sua volta legato da vincoli di affari illeciti con altra parte della criminalità organizzata, solo formalmente in contrasto con l'attuale Sindaco *omissis*, se si considera che entrambi mirano a mantenere (il Sindaco attuale) o a assicurarsi (il *omissis*) il pieno controllo del territorio utilizzando gli antichi, ma sempre attuali, rapporti con la locale criminalità organizzata.

5) Settore servizi finanziari

5.1) Procedure di affidamento dell' accertamento e riscossione dei tributi - Azioni e controlli del comune sulla riscossione dei tributi

Il servizio di accertamento e riscossione tributi, imposte, tasse ed entrate patrimoniali, anteriormente all'anno 2011 è stato svolto dalla concessionaria Tributi Italia S.p.A. che risulta: «...*omissis*...in amministrazione straordinaria...*omissis*....contro la quale a tutt'oggi pende una procedura di insinuazione nel passivo»...*omissis*... debitrice di 737.000 euro più gli interessi maturati nei confronti del Comune di Surbo...*omissis*»... (*Cfr.* Relazione del Responsabile del settore 2° Settore - Servizi finanziari del Comune di Surbo e verbale di audizione del 19 marzo 2018 - all.ti nn. 62 e 63 della Relazione della Commissione).

Con determina dei Servizi finanziari n. 35 del 28 ottobre 2010 è stato approvato il bando di gara per l'affidamento del predetto servizio che, con determina n. 42 del 6 ottobre 2011, è stato aggiudicato definitivamente e con determinazione n. 46 del 14 novembre 2011 è stato «consegnato anticipatamente»,... *omissis*...nelle more della stipulazione del contratto...*omissis*...», all'Impresa *omissis*, con sede legale in *omissis* via *omissis omissis*, risultata la miglior offerente nel procedimento di gara. La stessa ha svolto il servizio in argomento fino al 31 dicembre 2015 e ha gestito totalmente gli accertamenti, le riscossioni e gli avvisi bonari, percependo circa il 6% di agio.

Il contratto con fa *omissis* non risulta essere mai stato stipulato, come emerge agli atti acquisiti dalla Commissione.

La Commissione di indagine, esaminati gli atti contabili e preso atto della citata relazione, ha potuto verificare che molte pretese creditorie dell'Ente sono risultate inattuate e pertanto sono stati rilevati cospicui ammanchi, verosimilmente dovuti al mancato versamento di tributi, ed ha inteso focalizzare l'attenzione sulla posizione tributaria degli Amministratori comunali e di altri soggetti emersi nel contesto dell'accertamento.

Infatti la cennata morosità si riscontra agevolmente in alcune ditte a cui l'Amministrazione comunale ha affidato nel tempo l'esecuzione di lavori come ad esempio quelle del solito *omissis*, risultate morose nel pagamento dei tributi unitamente allo stesso titolare *omissis* e a numerosi suoi dipendenti.

Si evidenzia, inoltre, la circostanza, ritenuta inverosimile, che l'Ente creditore nei casi esaminati non riesce a notificare le ingiunzioni di pagamento ad Amministratori e/o dipendenti che risultano sconosciuti allo stesso ente per il quale prestano servizio, laddove sorga la necessità di dare esecuzione ad un provvedimento di riscossione tributi.

A titolo esemplificativo, tra le posizioni debitorie puntualmente elencate e dettagliate nella Relazione della Commissione di Accesso, si evidenziano le posizioni debitorie a carico del Comandante della Polizia municipale, di quattro vigili urbani, di quattro amministratori locali, di alcuni parenti del Sindaco e di altri amministratori ed a carico di *omissis* e di alcuni familiari e collaboratori dello stesso.

6. Settore Polizia municipale

6.1) Sistema dei controlli

Il Corpo della Polizia municipale di Surbo è incardinato nel 30 settore, alle dirette dipendenze del Segretario generale *omissis*, che si compone di 10 unità tra cui il Comandante, Capitano *omissis*, Dirigente di aettore con assegnazione di posizione organizzativa, non legato da vincoli di parentela con il citato Segretario generale.

Appare doveroso ribadire che *omissis* è fratello di *omissis*, già Sindaco del Comune di Surbo nei primi anni '90, emerso in attività investigative degli anni scorsi sulla criminalità organizzata nell'area dei comuni a nord di Lecce trai soggetti politici componenti del Consiglio comunale di Surbo sospettati di essere «vicini» al pluripregiudicato per reati associativi Angelo Vincenti, alias «Angiulino». Già nell'anno 2004, risultanze investigative, facevano emergere la «storica vicinanza» del *omissis omissis* (collettore di riferimento tra la politica ed il «clan Vincenti», «...come colui che riesce a gestire la politica per il clan, sistemando e favorendo le elezioni di taluno...») e del fratello Salvatore al «gruppo Vincenti».

Nel Settore attività commerciali, annonarie, urbanistico - edilizio la Polizia municipale non ha mai curato direttamente tanto gli accertamenti quanto la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e sull'occupazione del suolo pubblico, poiché i relativi servizi erano stati affidati in concessione a diverse società esterne, così come attestato dal Comandante del Corpo, Capitano *omissis* con la nota del 29 dicembre 2017 (All. n. 69 della Relazione della Commissione di Accesso).

In realtà dalla lettura del decreto sindacale prot. n. 0012829/2017 n. 20 del 26 giugno 2017, avente ad oggetto «attribuzione funzioni ex art. 107 D.Lgs. n. 267/2000 ed obiettivi *omissis*. Assegnazione risorse servizi di Polizia Municipale anno 2017», si rileva che tra gli obiettivi specifici assegnati al dirigente vi è anche il «controllo del territorio sotto il profilo commerciale».

L'attività svolta dalla Commissione ha pertanto accertato che le iniziative assunte dalla Polizia municipale di Surbo, in tale ambito si sarebbero limitate alla mera presenza di unità del Corpo durante lo svolgimento del mercato settimanale, finalizzata al contrasto all'abusivismo e alla mancata esposizione dei prezzi di vendita, giustificando tale ridotta attività di controllo con la carenza dell'organico effettivo al Comando (solo 10 unità!!!). A ciò deve essere soggiunto l'inverosimile affermazione dello stesso responsabile a tenore della quale non risulterebbero mai pervenuti presso il competente Ufficio, esposti o segnalazioni da cittadini che denunciassero eventuali criticità del settore considerato, come è noto, uno dei più complessi e litigiosi in qualsiasi territorio dei Paese.

Giova soggiungere che da ultimo, il Comando provinciale dei Carabinieri di Lecce, con nota prot. n. 593/6-2017 del 23 aprile 2018, ha rilevato un'ulteriore anomalia nel servizio in questione, relativa al rilascio del parere sulla richiesta di installazione di slot machines in locale commerciale ubicato in Surbo, formulata dal «*omissis*», circolo culturale, ricreativo che annovera, tra i membri del Consiglio direttivo, soggetti strettamente legati a *omissis*, nato a *omissis* già indagato ai sensi dell'art. 416-*bis* codice penale e considerato attualmente il maggiore esponente della criminalità operante nel territorio di Surbo.

Nella vicenda, dapprima il Tenente *omissis*, Vicecomandante del Corpo di Polizia municipale di Surbo, pur riscontrando nella richiesta palesi violazioni rilasciava parere favorevole all'installazione, e successivamente il Responsabile del SUAP, *omissis*, formulava il proprio diniego alla stessa richiesta, caducandone ogni effetto.

6.2) Gestione dei servizi cimiteriali e procedure di assegnazione

Anche la gestione tecnico-amministrativa di tali servizi rientra nelle competenze del Comandante della P.M., Dott. *omissis*, nella sua qualità di Responsabile del Settore Polizia municipale (in cui è incardinato il Servizio).

La Commissione ha esaminato tutta la documentazione relativa all'affidamento dei Servizi cimiteriali a partire dall'anno 2006 ad oggi, periodo durante il quale il servizio è stato svolto senza soluzione di continuità da ditte riconducibili a *omissis*, nato a *omissis* il *omissis*, ed in particolare dalla «*omissis*» ridenominata nel 2010 «*omissis*» e dalla «*omissis*» riconducibile al fratello *omissis*, società cessionaria nel 2013 - di ramo di azienda della «*omissis*».

È stato accertato che a carico di *omissis* risultano alcuni procedimenti penali per gravi ipotesi di reato, tra cui estorsione, lesioni e furto aggravato, come si evince dal certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura di Lecce.

In proposito, oltre ad evidenziare l'anomalia nell'assegnazione del servizio sempre ad imprese facenti capo allo stesso soggetto, peraltro, come detto, gravato da pregiudizi penali, si segnalano anche altre situazioni degne di interesse nella presente indagine amministrativa, che di seguito vengono specificate.

In primo luogo, si evidenzia che per la gara esperita nell'anno 2007, risulta presentata una sola offerta, naturalmente dalla «*omissis*», con un ribasso pari all'1%, la quale, di fatto si è aggiudicato il servizio fino al settembre 2009, servizio poi prorogato allo stesso aggiudicatario per altri tre anni.

Anche nella gara esperita nel settembre 2012 viene presentata un'unica offerta, in questo caso da parte della «*omissis*», con un ribasso pari allo 0,23% e non risulta mai stipulato alcun contratto relativo ai servizio di cui si tratta. La Commissione riferisce che, in relazione a questa gara d'appalto, pende procedimento penale n. 8834/14 RGNR in atti presso la Procura della Repubblica di Lecce.

Successivamente, nel marzo 2013, la «*omissis*» comunicava la cessione del ramo della propria azienda relativa, tra l'altro, ai servizi aggiudicati, in favore della ditta «*omissis*» riconducibile a *omissis omissis*, fratello di *omissis*. In proposito, si evidenzia che tra i dipendenti di quest'ultima società figurano pregiudicati quali *omissis* (nato a *omissis* il *omissis*), noto pregiudicato inserito nella locale criminalità organizzata, fermato di recente unitamente ad altro pregiudicato di Surbo e il pregiudicato *omissis*» (nato a *omissis* il *omissis*), del cui calibro criminale si è già detto (*Cfr.* Informativa della Questura Squadra Mobile prot. n. 0007566 del 23 febbraio 2018 - all. n. 14 .della Relazione della Commissione di accesso e informativa del Comando provinciale dei Carabinieri di Lecce del 23 aprile 2018 allegata alla presente).

Nella gara del dicembre 2014 risultano invece pervenute due offerte, Una delle quali presentata dalla citata «*omissis*» a cui, dopo un lungo *iter* procedurale per richiesta di chiarimenti, viene definitivamente aggiudicata la gestione dei servizi cimiteriali per il periodo fino al settembre 2017, poi prorogata al 31 agosto 2018.

In dettaglio, su un totale di circa 139 mesi di servizio risulta che i servizi cimiteriali sono stati gestiti per circa 76 mesi in forza di affidamento mediante espletamento di gara e per circa 63 mesi in virtù di proroghe concesse in forza di disposizioni di capitolato o per motivi d'urgenza.

Quindi, dal marzo 2007 a tutt'oggi (11 anni), i servizi cimiteriali nel Comune di Surbo sono gestiti dalla famiglia *omissis*, nonostante i mutamenti societari anche riconducibili a vicissitudini interne al nucleo familiare.

Preme, infine, evidenziare il contenuto dell'audizione da parte della Commissione della Sig.ra *omissis* del 19 marzo 2018, cugina di *omissis*, la quale, in proposito ha riferito «Le gare del Comune di Surbo si sono svolte sempre in maniera irregolare, nell'ultima ha partecipato anche un'altra ditta di Ugento conosciuta da mio padre. A mio avviso i referenti di *omissis*, che gestisce di fatto la ditta *omissis* del fratello *omissis*, sono il Comandante della Polizia municipale di Surbo *omissis* e il Sindaco *omissis*, forse anche *omissis*. Attese le palesi irregolarità delle procedure, ritengo che il Comandante della Polizia municipale di Surbo riceve delle bustarelle da *omissis*. Inoltre, ho conoscenza del fatto che nel servizio cimiteriale presso il Cimitero di Surbo la gente è costretta à versare a *omissis* una somma extra al dovuto per il servizio da svolgere e già pagato con versamento postale alle casse comunali. Questo mi consta perché diverse persone mi hanno riferito quanto appena detto, di cui non ricordo i nomi che comunque ho indicato in sede di procedimento penale, ma è convinzione consolidata tra la popolazione locale che al cimitero di Surbo vi sia la "mafia"...*omissis*...». In merito alle eventuali intimidazioni subite)...No io personalmente no, ma mio padre circa due anni fa, dopo un diverbio, ha denunciato il Cap. *omissis omissis* per minaccia, procedimento penale archiviato...*omissis*...

Nella stessa audizione del 19 marzo 2018 la sig.ra *omissis* riferisce, altresì, di non avere rapporti con politici locali «...*omissis*...No assolutamente no, ma mio cugino *omissis* ha rapporti molto stretti con l'attuale Sindaco *omissis omissis* e con il Comandante della Polizia municipale Cap. *omissis*» (*Cfr.* verbale di audizione della sig.ra *omissis* del 19 marzo 2018 all. n. 84 della Relazione della Commissione di Accesso).

Le illegittimità amministrative accertate nel servizio in questione (e precisamente riportate nella Relazione d'Indagine), dimostrano, ancora una volta, la distanza siderale dei responsabili della gestione, e dello stesso livello politico, dalle regole della legalità, ma soprattutto il costante e presente collegamento dei principali settori dell'attività amministrativa con esponenti locali della criminalità.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Come si è più volte cennato, le innumerevoli risultanze derivanti dal lavoro svolto dalla Commissione d'accesso, precedute dall'attività posta in essere dall'Autorità giudiziaria, sembrano aver disvelato un quadro di profonda compromissione e condizionamento dell'attività politico-amministrativa dell'Ente rispetto alla presenza, egemone e pervasiva, del clan operante sul territorio facente capo alla famiglia Pellegrino, tale da palesare i presupposti normativi e giurisprudenziali che giustificano l'ipotesi dissolutoria della stessa Amministrazione comunale di Surbo.

Al riguardo, giova rammentare, che lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, ai sensi dell'art. 143 del TUEL, non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio, ma preventivo, con la conseguenza che, per l'emanazione del relativo provvedimento di scioglimento, è sufficiente la presenza di elementi che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto tra l'organizzazione mafiosa e gli amministratori dell'ente considerato infiltrato (*Cfr.* Consiglio di Stato, Sez. III 3 novembre 2015, n. 5023; Consiglio di Stato, Sez. III, 10 dicembre 2015, n. 197; Tribunale amministrativo regionale Lazio, Sez. I, 24 febbraio 2016, n. 3419/2016).

Le vicende che costituiscono il presupposto del provvedimento di scioglimento devono essere considerate nel loro insieme, e non atomisticamente, e risultare idonee a delineare con una ragionevole ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento mafioso.

Assumono rilievo a tali fini anche situazioni non traducibili in episodici addebiti personali, ma tali da rendere, nel loro insieme, plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di una soggezione o di una pericolosa contiguità degli amministratori locali alla criminalità organizzata (vincoli di parentela, affinità, rapporti di amicizia o di affari, frequentazioni), e ciò anche quando il valore indiziario degli elementi raccolti non sia sufficiente per l'avvio dell'azione penale o per l'adozione di misure individuali di prevenzione (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 28 giugno 2017 n. 3170; si veda anche, *ex plurimis*, Consiglio di Stato, Sez. III, 2 ottobre 2017, n. 4578 e Cons. Stato, Sez. III, 28 settembre 2015, n. 4529).

Proprio alla luce di tali principi consolidati ormai nella giurisprudenza, nonché sulla scorta delle verifiche effettuate dalla Commissione di accesso e dagli elementi emersi nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria definita «*omissis*», sembra che tale pericolosa contiguità di alcuni amministratori comunali alla locale cosca mafiosa sussista a vari livelli dell'apparato burocratico e politico-amministrativo del Comune di Surbo e che essa abbia avuto rilevanti conseguenze nel concreto esercizio di alcune funzioni da parte dell'Ente, in diversi settori della vita pubblica, anche indipendentemente dalle contestazioni addebitabili ai singoli amministratori, determinando una grave distorsione del funzionamento dell'Amministrazione.

Invero, l'analisi complessiva dei fatti innanzi descritti, con particolare riguardo alle connessioni ed alla contiguità tra amministratori, imprese e criminalità organizzata, porta ad una valutazione finale di forti condizionamenti dell'imparzialità degli organi elettivi e di compromissione del buon andamento dell'attività amministrativa, anche con un nesso di continuità rispetto a precedenti amministrazioni.

Sembra infatti ragionevolmente dimostrata la cennata «parabola» rappresentativa della metamorfosi dell'organizzazione criminale presente nel territorio in questione, in grado di determinare una situazione analoga a quella avvenuta nel 1991 - che ebbe quale inevitabile conseguenza il richiamato scioglimento per infiltrazioni mafiose del Consiglio comunale di Surbo, con alcune differenze che chiariscono la citata evoluzione.

Se, infatti, nel 1991 vi era un consiglio comunale strettamente connesso ad un imprenditore, *omissis*, alias «*omissis*», padre del Sindaco *omissis* - che, insieme al cugino *omissis* boss mafioso Vincenti Angelo, alias «Angiulino», esercitava una posizione di controllo sul territorio e di predominio presso l'amministrazione comunale, con la conseguente aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici -, oggi si constata, per alcuni versi anche giudizialmente, la presenza di un membro della famiglia *omissis*, il Sindaco *omissis*, figlio di *omissis*, addirittura a capo dell'Amministrazione locale ed un collegamento diretto della stessa amministrazione con imprenditori, quale *omissis* e i suoi collaboratori, affiliati al clan mafioso dei Pellegrino, famiglia notoriamente appartenente alla Sacra Corona Unita operante nel territorio salentino.

La richiamata metamorfosi rischia di divenire ancora più realistica se si considera, come già rammentato nel corso della presente relazione, che quest'ultimo imprenditore (*omissis*) tenta di acquisire direttamente anche il ruolo di amministratore nelle imminenti elezioni di questa primavera.

Inoltre, il quadro analiticamente descritto prima nella relazione di indagine e successivamente nella presente, non sembra presentare ragionevoli dubbi sia sulla presenza, forte ed egemone sul territorio, dì una organizzazione criminale nei cui confronti vi è già un notorio giudiziario (già richiamato), segnatamente il clan Pellegrino appartenente alla cosiddetta Sacra Corona Unita, sia soprattutto la peculiarità dei rapporti tra lo stesso clan ed interi settori dell'imprenditoria locale e degli stessi amministratori. Al riguardo, sembra agevolmente superato finanche il noto orientamento giurisprudenziale a tenore del quale nei casi in cui le fattispecie analizzate in sede preventiva non appaiano ictu oculi riconducibili all'intera Amministrazione, o quanto meno al suo capo, in relazione alla gravità degli eventi e delle procedure riscontrate, il Consiglio di Stato afferma che «non pare francamente verosimile che al vertice del comune nulla sapessero di tale grave ed illecita situazione, evidente e consolidatasi nel tempo...» (in tal senso, Consiglio di Stato n. 196 del 20 gennaio 2016).

In realtà, nel caso di specie, l'attività espletata sembra aver chiarito la completa consapevolezza sui rapporti con la criminalità organizzata e quindi il condizionamento dell'attività amministrativa dell'Ente, non solo da parte di autorevoli esponenti della attuale maggioranza (a partire dal Sindaco *omissis omissis*), ma addirittura dell'intero consiglio comunale comprensivo, cioè, anche del rappresentante della cosiddetta opposizione (riconducibile al *omissis*, poi dimissionario dall'Assise consiliare), la cui attività, di contrasto sembra concretizzarsi, più che nel rispetto e nell'affermazione della legalità, nel tentativo neanche tanto celato di divenire unico protagonista delle vicende amministrative e politiche del territorio.

Ciò approfittando, al pari degli attuali amministratori, del rapporti accertati con note e pericolose frange della criminalità organizzata salentina (vedasi il noto pregiudicato Balloi), peraltro consacrate anche in pronunce giudiziarie, provando però ad apparire, anche mediaticamente, unico «immune» dalla contaminazione criminale del territorio.

Invero, a riprova di quanto cennato, soccorrono le richiamate e reiterate istanze prodotte presso la Prefettura di Lecce, tese ad acquisire lo status di presunta vittima dell'estorsione e dell'usura - tutte motivatamente rigettate, grazie anche al noto e vincolante parere del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce che ha sempre evidenziato i pericolosi vincoli di affari dell'imprenditore e politico con pericolosi criminali -, che avrebbero consentito allo stesso una verosimile legittimazione necessaria al raggiungimento dell'obiettivo citato (il controllo solitario del territorio, sociale, politico ed amministrativo). Purtuttavia, nonostante le difficoltà appena citate, il *omissis* riesce ugualmente ad assicurarsi, sia pure indirettamente per il tramite del potente e poliedrico Assessore *omissis* (come cennato, legato al predetto da vincoli parentali ed anch'egli gravato da pregiudizi penali e frequentazioni con esponenti malavitosi), una fetta di potere in attesa dell'eventuale e definitivo imminente passaggio elettorale.

Pertanto, dal richiamato contesto appena descritto, sembra apparire una forte compromissione del tessuto sociale, politico ed economico rispetto alla presenza della locale criminalità organizzata, che attraverso una ideale linea dì continuità protrattasi nel tempo (fin dal 1991) stringe rapporti di affari, e nel caso di specie anche di carattere personale ed amicale, con esponenti della attuale maggioranza del governo locale con l'ausilio anche dei principali dirigenti dell'Ente medesimo, come ampiamente analizzato in sede di Commissione di indagine e cennato nella presente relazione in ordine alle *mala gestio* di alcuni settori e procedure particolarmente rilevanti per il raggiungimento delle finalità illecite (velasi strumenti urbanistici, appalti, servizi) insite nel *pactum sceleris* tra amministratori ed esponenti della criminalità organizzata.

Se a ciò si soggiunge guanto cennato in merito ad un più ampio coinvolgimento sostanzialmente dell'intera Assise attuale in virtù della presenza anche dal lato della opposizione consiliare (in genere aliena da condizionamenti esterni, anche se impotente a reggere l'urto della condotta illecita generalizzata ed avallata dal metodo mafioso) di soggetti vicini alla criminalità, non v'è chi non veda la necessità di procedere con assoluta tempestività a rimuovere le criticità in esame attraverso lo strumento dissolutorio di cui all'art. 143 del TUEL, reso ancor più attuale ed urgente se si considera l'imminente tornata elettorale e la verosimile partecipazione dei due gruppi antagonisti cennati.

Invero, non sembrano esservi dubbi sulla ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 143 comma 1, nel testo novellato dall'art. 2, comma 30 della legge n. 94/2009, secondo cui la situazione che induce ad uno scioglimento del consiglio comunale deve essere resa significativa da elementi «concreti, univoci e rilevanti» su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso, ovvero su forme di condizionamento dei Consigli tali da determinare un'alterazione del procedimento

di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi o da compromettere il buon andamento o l'imparzialità degli amministratori comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

Gli elementi sintomatici del condizionamento, criminale devono infatti ancorarsi a fatti concreti, univoci e rilevanti; ossia fatti definiti tali per concretezza in quanto «assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica; per univocità, Intesa quale loro chiara direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire; per rilevanza, che si caratterizza per idoneità all'effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell'ente locale» (Cons, St. Sez. III 10 dicembre 2015, n. 197/2016).

In tal senso, nella fattispecie in esame, il requisito normativo della concretezza degli elementi sussiste in quanto fondato sulla realtà storica, accertata in perfetta linea di continuità con il passato (a partire dal primo scioglimento per condizionamento mafioso avvenuto nel 1991), attraverso l'esame documentale, sulle evidenze probatorie acquisite nelle indagini, sulle intercettazioni, sui provvedimenti adottati dall'A.G. e dai riscontri effettuati dalla Commissione d'accesso nei vari settori considerati strategici per gli interessi del sodalizio criminale e degli esponenti politico - amministrativi ancora ordinariamente in carica.

L'univocità di detti elementi inoltre è chiara perché gli stessi appaiono sempre rivolti al beneficio, incontestabile, di esponenti del clan nei diversi ambiti già citati (sistemazioni lavorative, alloggi, gestione di interi settori amministrativi quali l'ufficio tecnico e la polizia locale).

Infine la rilevanza del quadro delineato, come anche dei singoli elementi che lo compongono, è data dalla circostanza che l'azione dell'ente veniva e viene deviata dal perseguimento dei fini istituzionali con il risultato di realizzare gli interessi dei componenti il clan che agiscono in perfetta sinergia, in alcuni casi grazie ad un vero e proprio comparaggio, con gli amministratori locali ed alcuni imprenditori ad essi legati da vincoli di affari e di illecito profitto sui territorio.

Infine, l'attualità del condizionamento viene confermata, come analiticamente accertato, dalla reale esistenza degli interessi del sodalizio, con il vasto coinvolgimento del livello politico ed amministrativo descritto in precedenza ma soprattutto dalla necessità come più volte cennato, di impedire la partecipazione degli imprenditori e dei politici menzionati nella presente relazione, a la imminente competizione elettorale del 10 giugno per il rinnovo dell'Assise locale.

Si rende, pertanto, urgente e necessario l'intervento dello Stato per assicurare il risanamento dell'Ente, mediante un provvedimento di scioglimento del consiglio comunale ex art. 143, commi I e IV del Testo unico degli enti locali.

Allo stesso modo, si evidenziano, per il Responsabile dell'U.T.C. *omissis* e per il Comandante della Polizia municipale *omissis omissis*, in relazione ai punti richiamati in precedenza, i presupposti per l'adozione della misura di cui al comma V dell'art. 143 citato, al fine di interrompere con effetto immediato il pregiudizio determinato dalle condotte antigiuridiche poste in essere in maniera continuata dai predetti funzionari e ripristinare un quadro di legalità, anche nei richiamati settori amministrativi dell'Ente.

In particolare la citata ed ulteriore misura di rimozione soggettiva si fonda, per l'architetto *omissis*, nelle condotte fraudolente serbate in occasione dei richiamati lavori pubblici espletati, segnatamente quelli di urbanizzazione primaria in «zona Fontanelle 2° lotto», nonché per la riqualificazione di «Piazza Unità Europea» - nei quali il funzionario in questione avrebbe favorito, nell'esercizio delle funzioni di responsabile unico del relativo procedimento amministrativo -, la nota ditta riconducibile alla *omissis*, a sua volta legata da vincoli di affari con il gruppo criminale dei Pellegrino, egemone nel territorio in questione.

Per quanto concerne, invece, il *omissis* - Comandante della Polizia locale del comune in questione, già fratello di *omissis*, Sindaco dello stesso comune nei primi anni '90 nel corso dei quali l'Amministrazione è stata sciolta, per condizionamento mafioso (decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1991, citato) -, in quanto non avrebbe esercitato la doverosa attività di controllo nei confronti degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonostante i sopralluoghi effettuati, segnatamente a favore sia di *omissis*, attualmente detenuto al carcere a vita, per reati associativi ed omicidio, cancellato dall'anagrafe dei residenti nello stesso Comune di Surbo, sia di *omissis*, pluripregiudicato e fratello del noto boss della Sacra Corona Unita, Vincenti Angelo detto Angiulino. A quest'ultimo, come richiamato, non poteva essere neanche assegnato l'alloggio in argomento atteso che la di lui moglie, *omissis omissis*, era già proprietaria all'epoca dell'assegnazione e della stipula del contratto, di immobile privato.

Inoltre, il predetto funzionario non avrebbe esercitato il dovuto controllo sulle attività di istituto, nonché in particolare, quelle afferenti alla gestione dei servizi cimiteriali ed alle relative procedure di assegnazione degli stessi servizi nell'ambito del quali, come è stato constatato dalla Commissione di indagine, non avrebbe espletato le conseguenti mansioni affidategli in tema di verifica e controllo delle procedure in essere tanto da consentire il protrarsi per oltre undici anni, anche a mezzo di proroghe gestionali, dell'affidamento alle ditte succedutesi nel cennato arco temporale tutte afferenti a *omissis*. Quest'ultimo - oltre ad essere gravato da alcuni procedimenti penali per gravi ipotesi di reato, tra cui estorsione. lesioni e furto aggravato, come si evince dal certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura di Lecce -, annovera tra i dipendenti noti pregiudicati quali *omissis* inteso «Ndo Fave» (nato a *omissis* il *omissis*), inserito nella locale criminalità organizzata, fermato di recente unitamente ad altro pregiudicato di Surbo ed il pregiudicato *omissis* inteso *omissis* (nato a *omissis* il *omissis*), del cui calibro criminale si è già detto (*Cfr.* Informativa della Questura Squadra Mobile prot. n. 0007566 del 23 febbraio 2018 - all. n. 14 della Relazione della Commissione di accesso e informativa del Comando provinciale dei Carabinieri di Lecce del 23 aprile 2018 allegata alla presente).

Il Prefetto: PALOMBA

18A03788

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 2018.

Accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 92 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rassegnato in data 24 marzo 2018 le dimissioni proprie e dei Ministri componenti il Consiglio medesimo;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni che il Presidente del Consiglio dei ministri on. dott. Paolo Gentiloni Silveri, ha presentato in nome proprio e dei Ministri componenti il Consiglio medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 31 maggio 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2018
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg. ne prev. n. 1168

18A03945

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 2018.

Accettazione delle dimissioni dei Sottosegretari di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Viste le dimissioni presentate in data 24 marzo 2018 dal Presidente del Consiglio dei ministri, on. dott. Paolo Gentiloni Silveri, accettate in data odierna;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dai Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Sottosegretari di Stato presso i Ministeri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 31 maggio 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2018
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1169

18A03946

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 2018.

Nomina del Presidente del Consiglio dei ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 92 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale sono state accettate le dimissioni che il Presidente del Consiglio dei ministri, on. dott. Paolo Gentiloni Silveri, ha presentato in data 24 marzo 2018 in nome proprio e dei colleghi ministri componenti il Consiglio medesimo;

Considerato che il prof. Giuseppe Conte ha accettato l'incarico conferitogli in data 31 maggio 2018 di formare il Governo;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Conte è nominato Presidente del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 31 maggio 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2018
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1170

18A03947

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 2018.

Nomina dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 92 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Sono nominati Ministri senza portafoglio:

a) l'onorevole dottor Riccardo Fraccaro;

b) la senatrice avvocato Giulia Bongiorno;

c) la senatrice avvocato Erika Stefani;

d) la senatrice Barbara Lezzi;

e) l'onorevole dottor Lorenzo Fontana;

f) il professor Paolo Savona.

Sono nominati Ministri:

degli affari esteri e della cooperazione internazionale: il professor avvocato Enzo Moavero Milanesi;

dell'interno: il senatore Matteo Salvini;

della giustizia: l'onorevole avvocato Alfonso Bonafede;

della difesa: la dottoressa Elisabetta Trenta;

dell'economia e delle finanze: il professor Giovanni Tria;

dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali: l'onorevole Luigi Di Maio;

delle politiche agricole alimentari e forestali: il senatore Gian Marco Centinaio;

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: il generale Sergio Costa;

delle infrastrutture e dei trasporti: il senatore Danilo Toninelli;

dell'istruzione, dell'università e della ricerca: il dottor Marco Bussetti;

dei beni e delle attività culturali e del turismo: il dottor Alberto Bonisoli;

della salute: l'onorevole dottoressa Giulia Grillo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 31 maggio 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2018
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1171

18A03948

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 maggio 2018.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella I delle sostanze: XLR-11, 2C-E, 25H-NBOMe, 2C-H, 25E-NBOMe, 4-FMA, 6-EAPB, 5-EAPB, furanilfentanil.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»;

Vista la classificazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope in cinque tabelle denominate tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali. Nelle tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui al citato art. 14 del testo unico;

Visto in particolare l'art. 13, comma 2, del testo unico, secondo cui le citate tabelle devono contenere l'elenco di tutte le sostanze indicate nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche;

Visto in particolare l'art. 14, comma 1, lettera *a)* punti 1), 3) e 5), che prevede l'inserimento nella tabella I di sostanze oppioidi, di sostanze di tipo amfetaminico e di derivati feniletilamminici;

Vista la convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, cui l'Italia ha aderito e reso esecutiva con legge 25 maggio 1981, n. 385;

Preso atto che la Commission on narcotic drugs (CND), nell'ambito della 60° edizione, che si è svolta a Vienna in data 16 marzo 2017, con decisione n. 60/11 ha approvato l'inserimento della sostanza XLR-11 nella *Schedule* II di cui alla convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope;

Vista la nota pervenuta in data 16 marzo 2016 da parte dell'Unità di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la segnalazione di casi di intossicazione acuta associati all'uso di fenetilamine, tra cui le sostanze 2C-E e 25H-NBOMe, e l'identificazione in materiali sequestrati di sostanze di tipo fenetilaminico, tra cui le sostanze 2C-H, 25E-MBOMe 4-FMA, 6-EAPB, 5-EAPB, riferite all'Italia nel periodo giugno 2014 - febbraio 2016;

Considerato che le sostanze 2C-E, 25H-NBOMe, 2C-H, 25E-NBOMe sono derivati feniletilaminici con effetti allucinogeni che possono provocare distorsioni sensoriali, che la sostanza 4-FMA è un derivato amfetamino simile con spiccate attività stimolanti; che le sostanze 6-EAPB e 5-EAPB sono benzofurani che agiscono con un meccanismo amfetamino simile e che nella tabella I di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 sono presenti analoghi benzofuranici come 5-APB e 6-APB;

Vista la nota in data 12 ottobre 2016 trasmessa dall'Unità di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la segnalazione di 9 casi di decessi registrati in Svezia correlati all'assunzione di furanilfentanil nel periodo novembre 2015 - giugno 2016;

Considerato che la sostanza furanilfentanil è un oppioide di sintesi;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota del 21 febbraio 2017, favorevole all'inserimento nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 delle sostanze: XLR-11, 2C-E, 25H-NBOMe, 2C-H, 25E-NBOMe, 4-FMA, 6-EAPB, 5-EAPB, furanilfentanil;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 21 luglio 2017, favorevole all'inserimento nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 delle sostanze: XLR-11, 2C-E, 25H-NBOMe, 2C-H, 25E-NBOMe, 4-FMA, 6-EAPB, 5-EAPB, furanilfentanil;

Ritenuto di dover procedere all'inserimento delle citate sostanze nella tabella I del testo unico, in adesione alle convenzioni internazionali ed a tutela della salute pubblica, tenuto conto di casi di decesso in Europa e di intossicazioni e sequestri in Italia, connessi all'uso ed alla diffusione di dette sostanze sul mercato internazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

2C-E denominazione comune, (2,5-Dimetossi-4-etilfenetilammina) denominazione chimica, (2,5-Dimethoxy-4-ethylphenethylamine) altra denominazione;

2C-H denominazione comune, (2,5-dimetossifenetilammina) denominazione chimica, (2,5-dimethoxyphenethylamine) altra denominazione;

4-FMA denominazione comune, (1-(4-fluorofenil)-N-metilpropan-2-ammina) denominazione chimica, (4-Fluoromethamphetamine) altra denominazione;

5-EAPB denominazione comune, (1-(1-benzofuran-5-il)-N-etilpropan-2-amina) denominazione chimica, (5-(2-ethylaminopropyl)benzofuran) altra denominazione;

6-EAPB denominazione comune, (1-(1-benzofuran-6-il)-N-etilpropan-2-amina) denominazione chimica, (6-(2-ethylaminopropyl)benzofuran) altra denominazione;

25E-NBOMe denominazione comune, (2-(2,5-dimetossi-4-etilfenil)-N-(2-metossibenzil)etanammina) denominazione chimica;

25H-NBOMe denominazione comune, (2-(2,5-Dimetossifenil)-N-[(2metossifenil)metil]etanammina) denominazione chimica;

Furanilfentanil denominazione comune, (N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-furan-2-carbossamide) denominazione chimica;

XLR-11 denominazione comune, ((1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il)(2,2,3,3-tetrametilciclopropil)metanone) denominazione chimica, ([1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone) altra denominazione.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2018

Il Ministro: LORENZIN

18A03835

DECRETO 18 maggio 2018.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella IV di nuove sostanze psicoattive.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope in cinque tabelle denominate tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali. Nelle tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui al citato art. 14 del testo unico;

Visto in particolare l'art. 13, comma 2, del testo unico secondo cui le citate tabelle devono contenere l'elenco di tutte le sostanze indicate nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche;

Vista la Convezione unica sugli stupefacenti adottata a New York in data 30 marzo 1961 come emendata dal protocollo di Ginevra del 25 marzo 1972, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 5 giugno 1974, n. 412;

Vista la Convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, cui l'Italia ha aderito e reso esecutiva con legge 25 maggio 1981, n. 385;

Preso atto che la Commission on Narcotic Drugs (CND), nell'ambito della 59° sessione, che si è svolta a Vienna in data 18 marzo 2016, con decisione n. 59/4 ha approvato l'inserimento della sostanza alfa-PVP nella *Schedule* II di cui alla Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope;

Tenuto conto che la sostanza alfa-PVP nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 è compresa all'interno della categoria degli «analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o più sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale», senza essere denominata specificamente;

Preso atto che la Commission on Narcotic Drugs (CND), nell'ambito della 60° sessione che si è svolta a Vienna, in data 16 marzo 2017, con decisione n. 60/2, ha approvato l'inserimento della sostanza U-47700 nella *Schedule* I di cui alla Convenzione del 1961 sulle sostanze narcotiche;

Vista la nota in data 12 gennaio 2016, trasmessa dall'Unità di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale sono stati segnalati sequestri effettuati in Italia, nel periodo novembre 2013-novembre 2014, relativi alle sostanze isopentedrone, alfa-PHP, MTTA ed alle sostanze 5MeO-MIPT, BK-2C-B;

Tenuto conto che le sostanze isopentedrone, alfa-PHP e MTTA sono catinoni sintetici e che, in particolare, la sostanza alfa-PHP, nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è compresa all'interno della categoria degli «analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o più sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale», senza essere denominata specificamente;

Considerato che la sostanza 5MeO-MIPT è una triptamina con azione allucinogena e che la sostanza BK-2C-B è un derivato fenitilaminico con effetti allucinogeni;

Vista la nota in data 11 luglio 2016 trasmessa dall'Unità di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, riferita alla comunicazione diramata dall'Osservatorio europeo delle droghe e tossicodipendenze (OEDT) al punto focale italiano nel mese di giugno 2016, concernente i sequestri delle sostanze 4F-NEB, 2-MABB, 25B-NBF, in Svezia, nel periodo ottobre 2015-febbraio 2016, della sostanza 25B-NBOH, in Finlandia, nel mese di ottobre 2015 e della sostanza fonazepam, in Svezia, nel mese di marzo 2016;

Tenuto conto che la sostanza 4F-NEB è un catinone sintetico, già sotto controllo in Italia in quanto compresa nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, nella categoria degli «analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o più sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale», senza essere denominata specificamente;

Considerato che la sostanza 2-MABB è un derivato amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale e che le sostanze 25B-NBF e 25B-NBOH sono feniletilamine con attività allucinogena;

Vista la nota in data 23 luglio 2016 trasmessa dall'Unità di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, riferita alla comunicazione diramata dall'Osservatorio europeo delle droghe e tossicodipendenze (OEDT) al punto focale italiano nel mese di luglio 2016, concernente il sequestro della sostanza 6-IT nella Repubblica Ceca nel mese di ottobre 2015, i sequestri delle sostanze G-130 e PRE-084, in Slovenia, nel periodo febbraio-marzo 2016, e l'identificazione della sostanza metilmorfenato, in Slovenia, nel mese di giugno 2016;

Considerato che le sostanze 6-IT, G-130 e PRE-084 sono sostanze che presentano un'analogia per struttura chimica o per effetti con sostanze già presenti nella tabella I del testo unico ed, in particolare, la sostanza 6-IT è un derivato indolico analogo del 5-IT, la sostanza G-130 è un derivato della fenmetrazina e la sostanza PRE-084 è un analogo della fenciclidina (PCP);

Vista la nota in data 31 agosto 2016, trasmessa dall'Unità di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, riferita alla comunicazione diramata dall'Osservatorio europeo delle droghe e tossicodipendenze (OEDT) al punto focale italiano nel mese di agosto 2016, relativa al sequestro della sostanza 2-fluorofentanil in Irlanda nel mese di aprile 2016, al sequestro della sostanza 4Cl-iBF, in Slovenia nel mese di maggio 2016, ed ai sequestri delle sostanze descloro-N-etil-ketamina ed ETH-LAD in Francia, rispettivamente nei mesi di novembre 2015 e luglio 2016;

Considerato che le sostanze 2-fluorofentanil e 4Cl-iBF, descloro-N-etil-ketamina ed ETH-LAD presentano un'analogia per struttura chimica o per effetti con sostanze già presenti nella tabella I del testo unico ed, in particolare, le sostanze 2-fluorofentanil e 4Cl-iBF sono analoghi dell'oppioide fentanil, la sostanza descloro-N-etil-ketamina è un analogo della ketamina e che la sostanza ETH-LAD è un derivato dell'acido lisergico;

Considerato che la sostanza fonazepam e la sostanza metilmorfenato sono sostanze che presentano un'analogia strutturale con sostanze già presenti nella tabella IV del testo unico ed in particolare, la sostanza fonazepam è una benzodiazepina analogo del flunitrazepam e che la sostanza metilmorfonato è un analogo del metilfenidato;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota del 12 maggio 2017, favorevole all'inserimento nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 delle sostanze: alfa-PVP, U-47700, isopentedrone, alfa-PHP, MTTA, 5MeO-MIPT, BK-2C-B, 4F-NEB, 2-MABB, 25B-NBF, 25B-NBOH, 6-IT, G-130, PRE-084, 2-fluorofentanil, 4Cl-iBF, descloro-N-etil-ketamina, ETH-LAD e all'inserimento nella tabella IV delle sostanze: fonazepam e metilmorfonato;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 21 luglio 2017, favorevole all'inserimento nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 delle sostanze: alfa-PVP, U-47700, isopentedrone, alfa-PHP, MTTA, 5MeO-MIPT, BK-2C-

B, 4F-NEB, 2-MABB, 25B-NBF, 25B-NBOH, 6-IT, G-130, PRE-084, 2-fluorofentanil, 4Cl-iBF, descloro-N-etil-ketamina, ETH-LAD e all'inserimento nella tabella IV delle sostanze: fonazepam e metilmorfonato;

Ritenuto di dover procedere ai citati aggiornamenti delle tabelle degli stupefacenti, in adesione alle convenzioni internazionali ed a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati, in Italia ed in Europa;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

2-fluorofentanil denominazione comune, (N-(2-fluorofenil)-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-propanamide) denominazione chimica, (orto-fluorofentanil) altra denominazione;

2-MABB denominazione comune, (1-(1-benzofuran-2-il)-N-metilbutan-2-amina) denominazione chimica, (1-(1-benzofurano-2-il)-N-metilbutan-2-ammina) altra denominazione;

4Cl-iBF denominazione comune, (N-(4-clorofenil)-2-metil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidil]propanamide denominazione chimica, (4-chloroisobutyrfentanyl) altra denominazione;

4F-NEB denominazione comune, (2-(etilamino)-1-(4-fluorofenil)butan-1-one) denominazione chimica, (4-Fluoro-N-Etilbufedrone) altra denominazione;

5MeO-MIPT denominazione comune, (N-isopropil-5-metossi-N-metil-triptamina) denominazione chimica, (5-methoxy-N-methyl-N-isopropyltryptamine) altra denominazione;

6-IT denominazione comune, (2-(1H-indol-6-il)-1-metil-etilamina) denominazione chimica, (6-(2-aminopropyl)indole) altra denominazione;

25B-NBF denominazione comune, (2-(4-bromo-2,5-dimetossifenil)-N-(2-fluorobenzil)etanamina) denominazione chimica;

25B-NBOH denominazione comune, (2-([2-(4-bromo-2,5-dimetossifenil)etilamino]metil)fenolo) denominazione chimica, (2-([2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)etylamino]metyl)fenol) altra denominazione;

alfa-PHP denominazione comune, (2-(pirrolidin-1-il)-1-(fenil)esan-1-one) denominazione chimica, (α-Pyrrolidinohexiophenone) altra denominazione, (α-pirrolidinoesanofenone) altra denominazione, (α-PHP) altra denominazione;

alfa-PVP denominazione comune, (1-fenil-2-(1-pirrolidinil)-1-pentanone) denominazione chimica, ((RS)1-fenil-2-(1-pirrolidinil)-1-pentanone) altra denominazione, (alfa-pirrolidinovalerofenone) altra denominazione, (α-PVP) altra denominazione;

BK-2C-B denominazione comune, (2-Ammino-1-(4-bromo-2,5-dimetossifenil)etanone) denominazione chimica, (2-Amino-1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl) ethan-1-one) altra denominazione;

descloro-N-etil-ketamina denominazione comune, (2-(etilamino)-2-fenilcicloesanone) denominazione chimica, (2-(ethylamino)-2-phenylcyclohexan-1-one) altra denominazione;

ETH-LAD denominazione comune, ((6aR,9R)-N,N-dietil-7-etil-4,6,6a,7,8,9-esaidroindolo-[4,3-fg]chinolina-9-carbossamide) denominazione chimica, (6-ethyl-6-nor-lysergic acid diethylamide) altra denominazione;

G-130 denominazione comune, (5,5-dimetil-2-fenilmorfolina) denominazione chimica, (5,5-Dimethyl-2-phenylmorpholine) altra denominazione;

isopentedrone denominazione comune, (1-metilamino-1-fenil-pentan-2-one) denominazione chimica;

MTTA denominazione comune, (2-((metilammino) metil)-3,4-diidronaftalen-1(2H)-one) denominazione chimica, (Mephtetramine) altra denominazione, (meftetramina) altra denominazione;

PRE-084 denominazione comune, (2-(morfolin-4-il) etil 1-fenilcicloesano-1-carbossilato) denominazione chimica;

U-47700 denominazione comune, (2-(3,4-diclorofenil)-N-[(1R,2R)-2-(dimetilamino)cicloesil]-N-metilacetamide) denominazione chimica, (3,4-dicloro-N-[(1R,2R)-2-(dimetilamino)cycloexil]-N-metilbenzamide) altra denominazione, (U-47,700) altra denominazione.

2. Nella tabella IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

fonazepam denominazione comune, (5-(2-fluorofenil)-1,3-diidro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one) denominazione chimica, (Desmethylflunitrazepam) altra denominazione;

metilmorfonato denominazione comune, (metil 2-(morfolin-3-il)-2-fenilacetato) denominazione chimica, (methyl 2-morpholin-3-yl-2-phenylacetate) altra denominazione, (metilmorfenato) altra denominazione.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2018

Il Ministro: LORENZIN

18A03836

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 maggio 2018.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 2481, inerente individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017;

Visto il decreto del 7 febbraio 2018 con il quale è stata iscritta, nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, la varietà indicata nel dispositivo, per la quale è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Vista la richiesta dell'interessato, presentata tramite il SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e volta a ottenere la variazione della responsabilità della conservazione in purezza della varietà indicata nel dispositivo;

Attesa la necessità di modificare il relativo decreto d'iscrizione;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza della sotto riportata varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al responsabile della conservazione in purezza a fianco indicato:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
17195	Triticale	Trastevere	Perotti Federico	Genetic Services S.r.l.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2018

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

18A03809

DECRETO 15 maggio 2018.

Cancellazione di varietà di specie agrarie iscritte al registro nazionale, su richiesta del responsabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 2481, inerente individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la cancellazione delle varietà indicate nel dispositivo dal registro nazionale;

Considerato che le varietà per le quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche e integrazioni, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione o rinnovo
16430	Frumento tenero	Foligno	KWS Momont S.A.S.	13/10/2016
17278	Mais	Farmonarch	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH	18/01/2018

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2018

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

18A03810

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore del Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESFR), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014.

In conformità al suo art. 5, il 22 marzo 2018, è entrato in vigore il Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESFR), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014.

La ratifica era stata autorizzata con legge 27 novembre 2017, n. 196, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 2017 - Supplemento ordinario n. 59/L.

18A03817

Rilascio di *exequatur*

In data 17 maggio 2018 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Rinaldo Marinoni, console onorario di Bosnia-Erzegovina in Genova.

18A03818

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della raffineria della Società Esso Italiana S.r.l., ubicata nei comuni di Augusta e Melilli.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000158 dell'8 maggio 2018, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, DVA-DEC-2011-0000519 del 16 settembre 2011, come aggiornata dal decreto ministeriale n. 250 del 25 novembre 2015, dal decreto ministeriale n. 301 del 23 dicembre 2015 e dal decreto ministeriale n. 358 del 5 dicembre 2016, rilasciata alla società Esso Italiana S.r.l., identificata dal codice fiscale n. 00473410587, con sede legale in viale Castello della Magliana n. 25 - 00148 Roma, per l'esercizio della raffineria sita nei comuni di Augusta e Melilli (SR), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la direzione generale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo, n. 44 Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

18A03828

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 maggio 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1759
Yen	130,84
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,68
Corona danese	7,4471
Lira Sterlina	0,8764
Fiorino ungherese	319,4
Zloty polacco	4,3138
Nuovo leu romeno	4,6217
Corona svedese	10,2555
Franco svizzero	1,1753
Corona islandese	123,4
Corona norvegese	9,5285
Kuna croata	7,3815
Rublo russo	73,3644
Lira turca	5,4012
Dollaro australiano	1,5619
Real brasiliano	4,3714
Dollaro canadese	1,5139
Yuan cinese	7,5097
Dollaro di Hong Kong	9,23
Rupia indonesiana	16670,14
Shekel israeliano	4,2163
Rupia indiana	80,128
Won sudcoreano	1274,86
Peso messicano	23,522
Ringgit malese	4,6801
Dollaro neozelandese	1,703
Peso filippino	61,604
Dollaro di Singapore	1,5803
Baht tailandese	37,899
Rand sudafricano	15,1352

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A03873

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 maggio 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1794
Yen	130,7
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,702
Corona danese	7,4478
Lira Sterlina	0,87688
Fiorino ungherese	317,45
Zloty polacco	4,2862
Nuovo leu romeno	4,6265
Corona svedese	10,2158
Franco svizzero	1,1738
Corona islandese	123,6
Corona norvegese	9,49
Kuna croata	7,3868
Rublo russo	72,3491
Lira turca	5,4704
Dollaro australiano	1,5543
Real brasiliano	4,317
Dollaro canadese	1,5066
Yuan cinese	7,5112
Dollaro di Hong Kong	9,2565
Rupia indonesiana	16674,36
Shekel israeliano	4,2061
Rupia indiana	80,2105
Won sudcoreano	1267,93
Peso messicano	23,2842
Ringgit malese	4,679
Dollaro neozelandese	1,6991
Peso filippino	61,645
Dollaro di Singapore	1,5772
Baht tailandese	37,758
Rand sudafricano	14,8008

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A03874

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 maggio 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1708
Yen	128,61
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,813
Corona danese	7,4495
Lira Sterlina	0,87953
Fiorino ungherese	319,53
Zloty polacco	4,3088
Nuovo leu romeno	4,6294
Corona svedese	10,2906
Franco svizzero	1,1598
Corona islandese	123,8
Corona norvegese	9,5063
Kuna croata	7,3913
Rublo russo	72,2643
Lira turca	5,7086
Dollaro australiano	1,5544
Real brasiliano	4,304
Dollaro canadese	1,5109
Yuan cinese	7,4797
Dollaro di Hong Kong	9,1904
Rupia indonesiana	16642,92
Shekel israeliano	4,1882
Rupia indiana	80,1055
Won sudcoreano	1266,75
Peso messicano	23,355
Ringgit malese	4,6627
Dollaro neozelandese	1,6977
Peso filippino	61,432
Dollaro di Singapore	1,5754
Baht tailandese	37,641
Rand sudafricano	14,8062

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A03875

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 maggio 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1728
Yen	128,46
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,809
Corona danese	7,4496
Lira Sterlina	0,87475
Fiorino ungherese	319,27
Zloty polacco	4,3031
Nuovo leu romeno	4,627
Corona svedese	10,2518
Franco svizzero	1,1607
Corona islandese	123,8
Corona norvegese	9,481
Kuna croata	7,3946
Rublo russo	72,1879
Lira turca	5,5804
Dollaro australiano	1,5519
Real brasiliano	4,2794
Dollaro canadese	1,5111
Yuan cinese	7,4868
Dollaro di Hong Kong	9,2043
Rupia indonesiana	16583,53
Shekel israeliano	4,1922
Rupia indiana	80,193
Won sudcoreano	1264,77
Peso messicano	23,0952
Ringgit malese	4,6648
Dollaro neozelandese	1,6946
Peso filippino	61,628
Dollaro di Singapore	1,5726
Baht tailandese	37,577
Rand sudafricano	14,6043

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A03876

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 maggio 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,6575
Yen	127,72
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,765
Corona danese	7,4485
Lira Sterlina	0,8754
Fiorino ungherese	319,9
Zloty polacco	4,309
Nuovo leu romeno	4,6297
Corona svedese	10,1922
Franco svizzero	1,1593
Corona islandese	123,8
Corona norvegese	9,4888
Kuna croata	7,3905
Rublo russo	72,4935
Lira turca	5,5153
Dollaro australiano	1,5424
Real brasiliano	4,2554
Dollaro canadese	1,5126
Yuan cinese	7,4611
Dollaro di Hong Kong	9,1589
Rupia indonesiana	16475,1
Shekel israeliano	4,1552
Rupia indiana	79,1505
Won sudcoreano	1259,55
Peso messicano	22,8883
Ringgit malese	4,6467
Dollaro neozelandese	1,6882
Peso filippino	61,441
Dollaro di Singapore	1,5652
Baht tailandese	37,29
Rand sudafricano	14,5938

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A03877

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Chiesa ex-conventuale di S. Maria della Chinisia, in Bitonto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 maggio 2018, viene soppressa la Chiesa ex-conventuale di S. Maria della Chinisia, con sede in Bitonto (BA).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia Cristo Re Universale, con sede in Bitonto (BA).

18A03825

Approvazione del nuovo statuto dell'ente religioso ebraico denominato «Casa-Famiglia e Centro Ebraico Italiano Giuseppe e Violante Pitigliani», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 maggio 2018, viene approvato il nuovo statuto dell'ente religioso ebraico denominato «Casa-Famiglia e Centro Ebraico Italiano Giuseppe e Violante Pitigliani», con sede in Roma.

18A03826

Trasferimento della sede della Provincia Sicula dell'Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi, in San Giorgio a Cremano.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 maggio 2018, è stato approvato il trasferimento della sede della Provincia Sicula dell'Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi, da San Giorgio a Cremano (NA) a Casoria (NA).

18A03827

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/000205/XVJ(53) del 17 maggio 2018, i prodotti esplosivi sotto elencati, denominati:

«carica principale in DPX-1 per munizionamento vulcano 76 mm Mod. 1»;

«carica compressa n. 4 in DPX-1 per munizionamento vulcano 76 mm da 143,5 g»;

«carica compressa n. 5 in DPX-1 per munizionamento vulcano 76 mm da 93,1 g»,

sono riconosciuti, su istanza dell'ing. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della ditta «RWM Italia S.p.A.», con stabilimento in Domusnovas (CI) - località Matt'è Conti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati nella II categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

18A03829

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/001573/XVJ(53) del 17 maggio 2018, il prodotto esplosivo denominato «cartrige power device P/N costruttore 30903890 e alternativo 30903942» è riconosciuto, su istanza del sig. Leonardo Denaro, titolare delle licenze ex articoli 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della Soc. «ABL S.r.l.» con deposito sito in via Monte d'Oro n. 31 bis/B Pomezia (Roma), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella V categoria gruppo «E» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato all'utilizzo su aeromobili militari e civili.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

18A03830

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/003971/XVJ(53) del 17 maggio 2018, il prodotto esplosivo denominato «SPOLETTA FB 40 Mod.2» è riconosciuto, su istanza del dott. Massimo Berti, titolare delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della ditta «SIMMEL DIFESA S.p.A.» con sede e stabilimento in Colleferro (RM) - via Ariana Km 5,200, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, e classificato nella II categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

18A03831

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/003972/XVJ(53) del 17 maggio 2018, il prodotto esplosivo denominato «SPOLETTA FB 378 Mod.2» è riconosciuto, su istanza del dott. Massimo Berti, titolare delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della ditta «SIMMEL DIFESA S.p.A.» con sede e stabilimento in Colleferro (RM) - via Ariana Km 5,200, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, e classificato nella II categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

18A03832

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/003973/XVJ(53) del 17 maggio 2018, il prodotto esplosivo denominato «SPOLETTA FB 478 Mod.2» è riconosciuto, su istanza del dott. Massimo Berti, titolare delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della ditta «SIMMEL DIFESA S.p.A.» con sede e stabilimento in Colleferro (RM) - via Ariana Km 5,200, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, e classificato nella II categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

18A03833

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004713/XVJ(53) del 17 maggio 2018, il prodotto esplosivo denominato «Granata Lacrimogena Mp5 calibro 56 mm» è riconosciuto, su istanza del sig. Emilio Mariella, titolare delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della ditta «CHEDDITE ITALY S.r.l.» con sede e stabilimento in Livorno - località Salviano - via del Giaggiolo n. 189, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle forze di polizia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

18A03834

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di una medaglia d'oro al valore dell'Arma dei Carabinieri

Con decreto presidenziale n. 118 del 28 marzo 2018, al Maresciallo Maggiore Aiutante Alfredo Agosta, nato il 23 aprile 1933 a Pozzallo (Ragusa), è stata concessa la medaglia d'oro al valore dell'Arma dei Carabinieri «alla memoria» con la seguente motivazione: «Con eccezionale ed esemplare sprezzo del pericolo, non esitava ad affrontare due pericolosi malviventi armati di fucile e di mitragliatore, che si erano resi autori dell'omicidio di un pregiudicato, venendo a sua volta colpito mortalmente nel corso della sparatoria. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere». Catania, 18 marzo 1982.

18A03816

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dixie 50 mg soluzione spot-on per gatti».

Estratto decreto n. 58 del 4 maggio 2018

Procedura decentrata n. ES/V/0256/001/DC

Medicinale veterinario DIXIE 50 mg soluzione spot-on per gatti

Titolare A.I.C.:

La società Química De Munguía S.A. Derio Bidea, 51, 48100 Munguía - Vizcaya (Spagna).

Produttore responsabile rilascio lotti:

Lo stabilimento Química De Munguía S.A. Derio Bidea, 51, 48100 Munguía - Vizcaya (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Scatola con 1 pipetta da 0,5 ml - A.I.C. n. 105011011;

Scatola con 2 pipette da 0,5 ml - A.I.C. n. 105011023;

Scatola con 3 pipette da 0,5 ml - A.I.C. n. 105011025.

Composizione:

Ciascuna pipetta da 0,5 ml contiene:

Principio attivo: Fipronil 50 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: gatti.

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento e prevenzione delle infestazioni da pulci (*Ctenocephalides felis*). Le pulci presenti sull'animale al momento dell'applicazione del prodotto saranno uccise entro 48 ore. Il prodotto ha un'efficacia insetticida persistente nei confronti delle pulci *Ctenocephalides felis* che dura per quattro settimane;

Trattamento e prevenzione delle infestazioni da zecche (*Rhipicephalus turanicus*). Le zecche presenti sull'animale al momento dell'applicazione del prodotto saranno uccise entro 48 ore. Il prodotto ha un'efficacia acaricida persistente nei confronti delle zecche *Rhipicephalus turanicus* che dura per 4 settimane.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

18A03802

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Oralciclina 200 mg/ml soluzione orale per uso in acqua da bere per polli e suini».

Estratto del provvedimento n. 339 del 4 maggio 2018

Medicinale veterinario ORALCICLINA 200 mg/ml soluzione orale per uso in acqua da bere per polli e suini.

Confezioni: tanica da 5 litri AIC n. 104389010.

Titolare A.I.C.: Unione Commerciale Lombarda S.p.A., Via G. Di Vittorio 36, 25125 - Brescia.

Oggetto del provvedimento:

Domanda di variazione raggruppata

1 variazione di tipo IB, B.II.b.1.e;

3 variazioni di tipo IAin: B.II.b.1.a, B.II.b.1.b, B.II.b.2.c.2.

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte: viene autorizzato per le operazioni di fabbricazione, confezionamento primario, confezionamento secondario, controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito, il seguente sito alternativo al sito già autorizzato:

Unione Commerciale Lombarda S.p.A. –

Via G. Di Vittorio, 36 – 25125 Brescia

Italia

Per effetto della suddetta variazione, il punto 1 del foglietto illustrativo e il punto 15 dell'etichetta esterna del prodotto debbono essere modificati.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A03803

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pulmotil AC 250 mg/ml concentrato per soluzione orale per uso in acqua da bere o latte artificiale, per polli, tacchini, suini e vitelli».

Estratto del provvedimento n. 338 del 4 maggio 2018

Medicinale veterinario PULMOTIL AC 250 mg/ml concentrato per soluzione orale per uso in acqua da bere o latte artificiale, per polli, tacchini, suini e vitelli.

Confezioni:

Flacone da 960 ml - A.I.C. n. 102570013;

Flacone da 240 ml - A.I.C. n. 102570025.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.A., Via Gramsci 731 – 733, 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Oggetto del provvedimento: numero di Procedura europea: IT/V/0102/001/IB/014.

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte:

si autorizza in accordo con il QRD template la modifica della sezione 6.2 del SPC e relativa sezione 12 del foglietto illustrativo come di seguito: 6.2 Incompatibilità principali

In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A03804

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Prinovox»

Estratto del provvedimento n. 324 del 27 aprile 2018

Medicinale veterinario PRINOVOX (A.I.C. n. 105081).

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A. con sede in Viale Certosa, 130 - 20156 Milano.

Oggetto del provvedimento: procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0619/001-006/IB/004.

Si autorizza la modifica del punto 4.2 Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione – relativa all'aggiunta delle Indicazioni per le specie dei gatti e dei cani, così come di seguito indicato:

Prinovox Gatti - aggiunta della seguente frase:

«Trattamento del verme polmonare *Eucoleus aerophilus* (syn. *Capillaria aerophila*) (adulti).»

Prinovox Cani - aggiunta delle seguenti frasi:

«Trattamento di *Eucoleus* (syn. *Capillaria*) *boehmi* (adultu);

Trattamento del verme oculare *Thelazia callipaeda* (adulti).»

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A03805

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Autorizzazione, alla società Certra S.r.l., in Bolzano, a svolgere le procedure di valutazione di conformità e di esame "CE" dei Componenti di sicurezza: Moduli B, D, F, G, Hl e dei Sottosistemi Moduli B, D, F, G, Hl per le tipologie 1, 2, 3, 4 e 6 di cui all'allegato l del regolamento 2016/424/UE.

Si comunica che con il decreto dirigenziale n. 108 del 16 maggio 2018 è stata rinnovata l'autorizzazione alla società Certra S.r.l. con sede legale in via dei Portici n. 70, 39100 Bolzano, a svolgere le procedure di valutazione di conformità e di esame «CE» dei Componenti di sicurezza: Moduli B, D, F, G, Hl e dei Sottosistemi Moduli B, D, F, G, Hl per le tipologie 1, 2, 3, 4 e 6 di cui all'allegato l del regolamento 2016/424/UE.

Il suddetto decreto è pubblicato sul sito internet del «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» (www.mit.gov.it) nella sezione «Temi» , sotto la voce «Trasporti» - «Trasporto Pubblico Locale» - «Normativa».

Lo stesso decreto può essere reperito, nel medesimo sito, anche nella sezione «Normativa» inserendo nel «Motore di ricerca normativa» la data e il protocollo.

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

18A03811

Definizione dei criteri per il riparto tra le regioni delle risorse per il rinnovo della flotta delle unità navali adibite ai servizi di trasporto pubblico locale. Anni 2017 - 2030.

Si comunica che è stato emanato il decreto ministeriale n. 52 del 22 febbraio 2018 recante la definizione dei criteri per il riparto tra le regioni delle risorse per il rinnovo della flotta delle unità navali adibite ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale. Anni 2017 - 2030.

Il suddetto decreto è pubblicato sul sito internet del «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» (www.mit.gov.it), sotto le voci «Temi» - «Trasporti» - «Trasporto Pubblico Locale», pagina Normativa.

Lo stesso decreto può essere reperito, nel medesimo sito, anche nella sezione «Normativa» inserendo i parametri di ricerca nel «Motore di ricerca normativa».

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

18A03812

Definizione dei costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e dei relativi criteri di aggiornamento e di applicazione.

Si comunica che è stato emanato il decreto ministeriale n. 157 del 28 marzo 2018 recante la definizione dei costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e dei relativi criteri di aggiornamento e di applicazione.

Il suddetto decreto è pubblicato sul sito internet del «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» (www.mit.gov.it), sotto le voci «Temi» - «Trasporti» - «Trasporto Pubblico Locale», pagina Normativa.

Lo stesso decreto può essere reperito, nel medesimo sito, anche nella sezione «Normativa» inserendo i parametri di ricerca nel «Motore di ricerca normativa».

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

18A03813

Autorizzazione, alla società Bureau Veritas S.p.a., in Milano, a svolgere le procedure di valutazione di conformità e di esame "CE" dei Componenti di sicurezza: Moduli B, D, F, G, Hl e dei Sottosistemi Moduli B, D, F, G, Hl per le tipologie 1, 2, 3, 4, 5 e 6 di cui all'allegato l del regolamento 2016/424/UE.

Si comunica che con il decreto dirigenziale n. 109 del 16 maggio 2018 è stata rinnovata l'autorizzazione alla società Bureau Veritas S.p.a. con sede legale in viale Monza n. 347, 20126 Milano, a svolgere le procedure di valutazione di conformità e di esame «CE» dei Componenti di sicurezza: moduli B, D, F, G, Hl e dei Sottosistemi moduli B, D, F, G, Hl per le tipologie 1, 2, 3, 4, 5 e 6 di cui all'allegato l del regolamento 2016/424/UE.

Il suddetto decreto è pubblicato sul sito internet del «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» (www.mit.gov.it) nella sezione «Temi», sotto la voce «Trasporti» - «Trasporto Pubblico Locale» - «Normativa».

Lo stesso decreto può essere reperito, nel medesimo sito, anche nella sezione «Normativa» inserendo nel «Motore di ricerca normativa» la data e il protocollo.

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

18A03814

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-126) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.